

CLVIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Disegno di legge:

Istituti di emissione (<i>Seguito della discussione</i>)	Pag. 6084
Oratori:	
BERIO	6095
BRANCA	6100
CHIMIRRI	6099
COCCO-ORTU, <i>relatore</i>	6088
	6105-10-15-16-27
COLAJANNI NAPOLEONE	6092
CREMONES.	6115
CURIONI.	6104-16
DANEO	6115-16
DE BERNARDIS	6093
DI RUDINI	6096
FERRARIS MAGGIORINO	6088
	6100-5-15-21-23
FILI-ASTOLFONE	6113-28
GAGLIARDO, <i>ministro delle finanze</i>	6129
GARIBALDI	6101
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	6086
	6087-91-6100-8-11-13-14-21-22-26-27-30
GIUSSO	6101
	6124-28
GRIMALDI, <i>ministro del tesoro</i>	6097
GRIPPO	6097
LACAVA, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	6105-16
MARTINI GIOVANNI	6110
	6129-30
MICELI	6090-92
MONTAGNA	6099-6110
MUSSI	6102
PLACIDO	6111
	6113-14
RINALDI	6101
ROSSI LUIGI	6095-6122
RUBINI	6106
	6109-28
	6127-28
SANGUINETTI	6108
SAPORITO	6113-14-15-25
SCIACCA DELLA SCALA	6093-6100
SONNINO	6086
	6101-16
SPIRITO	6085-6101
STELLUTI-SCALA	6117
ZEPPA	6097
Giuramento del deputato CARPI	6084
Promozione del deputato MARTORELLI	6084
Votazione nominale (<i>Articolo 5 del disegno di legge relativo alle Banche</i>)	6103

La seduta comincia al tocco.

Fortunato, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di una

Petizione.

5203. La Giunta municipale di Saluggia chiede che, adottandosi il disegno di legge sulla congiunzione del Canale Cigliano al Canale Cavour, sia votata un'adeguata somma di sussidio a favore del Comune di Saluggia, per la costruzione di un ponte sulla Dora.

Presidente. L'onorevole Faldella ha facoltà di parlare.

Faldella. Questa petizione si riferisce al disegno di legge relativo alla congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio di Ivrea, disegno che trovasi all'ordine del giorno.

Chiedo pertanto che tale petizione sia dichiarata d'urgenza e rimessa alla Commissione incaricata di riferire su quel disegno di legge.

(*L'urgenza è ammessa*).

Presidente. Come prescrive il Regolamento questa petizione sarà rimessa alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: « Congiunzione del canale Depretis col canale Cavour. »

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Presidente L'onorevole Merlani ha facoltà di parlare.

Merlani. Desidero sapere se oggi siano nell'ordine del giorno le interrogazioni.

Presidente. Non ci sono, poichè ieri fu così deliberato. Eppoi avrà veduto l'ordine del giorno.

Merlani. L'ho visto, ma volevo esprimere il desiderio che almeno domani fossero messe nell'ordine del giorno.

Presidente. Vuol dire che alla fine della seduta farà la sua proposta.

Merlani. Ella sa che alla fine della seduta non è più possibile parlare...

Presidente. Ma l'ordine del giorno si stabilisce in fine di seduta.

Merlani. Ebbene mi riservo di parlare su questo in fine di seduta.

Giuramento del deputato Carpi.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Carpi lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

Carpi. Giuro.

Dichiarazione di vacanza del seggio pel Collegio di Urbino.

Presidente. L'onorevole ministro della marina scrive:

« Per conoscenza della E. V. mi onoro di riferirle che per Regio Decreto del 22 giugno u. s., a datare dal 1° luglio corrente, l'ingegnere capo di 2ª classe nel Corpo del Genio navale Giacomo Martinelli, deputato al Parlamento, è stato promosso ingegnere capo di 1ª classe nel Corpo stesso. »

Dichiaro quindi vacante il seggio pel Collegio di Urbino.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ippolito Luzzati, di giorni 2; Senise, di 3. Per ufficio pubblico, l'onorevole Rava, di giorni 5.

(*Sono conceduti.*)

Seguito della discussione del disegno di legge sulle Banche.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione.

Non resta che udire l'avviso del Ministero e della Commissione sull'articolo 5.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. La Camera intese ieri discutere lungamente l'articolo 5 che si riferisce alla riscontrata dei biglietti tra gl'Istituti d'emissione; intese manifestare gravi timori che i provvedimenti proposti nel disegno di legge del Ministero ed in quello della Commissione, potessero tornare a danno di due Istituti d'emissione.

Il Ministero, il quale ha proposto un disegno di legge allo scopo di assicurare la vita per 20 anni agli Istituti Meridionali, non può certamente esser mosso da alcun intendimento ostile agl'Istituti stessi, la cui vita e la cui esistenza prospera, ritiene un elemento essenziale alla vita economica del paese.

Le cifre che furono ieri citate per dimostrare le gravi conseguenze che possono derivare dalle proposte del Governo e della Commissione sono assolutamente esagerate.

Mi consenta la Camera di dimostrare come la questione sia molto più piccola di quello che da molti si possa credere.

Ho mandato a prendere le cifre ufficiali dei rapporti tra la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli agli effetti della riscontrata nell'anno 1889 e nei 18 mesi decorsi dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891, giorno in cui la riscontrata cessò.

Premetto che nel 1889, per accordi intervenuti tra la Banca ed il Banco, si riassumeva in fine di mese lo squilibrio del conto della riscontrata di ciascuna decade segnando le cifre che risultavano a danno od a favore di ciascuno dei due Istituti.

Nel corso dell'anno il totale degli sbilanci fu, a debito della Banca di 32,509,000 lire, e a debito del Banco 34,083,000 lire; vale a dire che nel corso dell'intero anno 1889 lo sbilancio finale fu di un milione e mezzo pel Banco di Napoli, il quale avrebbe dovuto perciò nel corso di quell'anno cedere, se fosse stato in vigore l'articolo di legge che stiamo discutendo un milione e mezzo del suo portafoglio in pagamento dei biglietti, ritirando naturalmente i biglietti suoi.

Nei 18 mesi decorsi dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891, lo sbilancio, mese per mese, porterebbe a questo effetto: a debito della Banca Nazionale 34,600,000, a debito del Banco di Napoli 43,600,000.

Quindi in 6 mesi 9 milioni di sbilancio per effetto della riscontrata, ma non di per-

dita della Banca, intendiamoci, ma di biglietti in più che avrebbe avuto in mano la Banca Nazionale, di biglietti del Banco di Napoli.

Quindi data l'ipotesi della rigidissima applicazione della riscontrata, il Banco di Napoli in questi 18 mesi avrebbe ceduto alla Banca Nazionale effetti suoi commerciali, ritirando biglietti corrispondenti per 9 milioni.

Questo ho voluto accennare non per influire sulle deliberazioni della Camera, nè su quello che sarà ritenuto opportuno di fare, ma per dimostrare che la questione è immensamente più piccola di ciò che ieri era stato da alcuni oratori detto. Aggiungo che la questione della riscontrata ora che non saremo più di fronte a sei Istituti di emissione ma a tre soli, ora che non avremo più una lotta interessata per avere degli utili da distribuire agli azionisti, diminuirà molto dell'importanza che aveva per il passato. Ciò nondimeno, poichè ho visto che inquietudini sono sorte in molti sulle possibili conseguenze di questa disposizione, e poichè si tratta di argomento nel quale importa sopra tutto procedere con molta ponderazione prima di prendere una soluzione definitiva, il Ministero sarebbe venuto in questo concetto: che la questione della riscontrata sia demandata ad un Decreto Reale, il quale dovrebbe esser presentato per essere convertito in legge entro il 1893. Avverto che la Banca d'Italia secondo la nuova legge non comincerà a funzionare se non al 1° gennaio 1894.

Il Ministero sentirà il parere dei direttori e degli amministratori dei singoli Istituti, ed esaminerà attentamente le condizioni nelle quali si svolgerà la vita degli Istituti stessi, dopo la legge che il Parlamento avrà votato e formulerà le sue proposte, dirò così, in materia di riscontrata, nel Decreto Reale che presenterà alla ripresa dei lavori della Camera; e in tutti i casi, per precetto di legge, non più tardi della fine del 1893. Cosicchè il Parlamento potrà, se non troverà confacente al pubblico interesse la disposizione del disegno di legge, emendarla prima che produca i suoi effetti definitivi, i quali, ripeto, non cominceranno se non col primo gennaio 1894. E in codesto ordine d'idee l'articolo 5 resterebbe redatto in questo modo:

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti; dovunque

questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. »

Poi aggiungerebbe questa disposizione:

« E obbligato (ciascun Istituto) a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Province in cui i detti biglietti hanno corso legale. »

E infine proporrebbe questa disposizione:

« Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gl' Istituti saranno stabilite con Decreto Reale, da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge. »

(*Vari deputati domandano di parlare*).

Il Ministero ritiene che con questa disposizione il Parlamento possa essere sicuro che la questione della riscontrata non potrà mai essere risolta in modo da tornare a danno dei Banchi di Napoli e di Sicilia, alla cui esistenza, ripeto, il Ministero attribuisce importanza capitale nell'interesse del bene economico del nostro paese.

Presidente. Vuol parlare il relatore per esprimere l'avviso della Commissione?

Cocco-Ortu, relatore. Siccome hanno chiesto di parlare molti altri, parlerei dopo.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Per conto mio sono ben contento di avere udito le dichiarazioni testè fatte dal presidente del Consiglio. Io lo ringrazio di avere riportato le cifre esatte, ufficiali, della riscontrata fra il Banco di Napoli e la Banca Nazionale, durante gli anni 1889, 1890 e 1891, fino al 30 giugno. Certamente le cifre che ci furono riferite ieri avevano prodotto una certa impressione anche sull'animo mio; ora queste cifre rettifiche ci rasserenano alquanto; ma non ci rasserenano interamente in modo che sia sgombro l'animo da ogni timore. Ecco perchè, da tutte le parti della Camera, ieri si presentarono proposte, intese a temperare i rigori della riscontrata, e il pericolo di possibili danni. Ringrazio altresì il presidente del Consiglio e il Ministero di aver differito la questione senza nulla pregiudicare.

Ha dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio che la questione sarà ripresa con la discussione per l'approvazione del Decreto Reale entro l'anno 1893. (*Interruzione dell'onorevole Torraca*). Certamente questo non è risolvere la questione; ma conveniamo in questo: che, attese le difficoltà che erano sorte, attesi i timori che dominavano, si è sentito il biso-

gno di ritornare sopra la questione, di studiarla anche più ponderatamente, più ponderatamente discuterla, e deliberarla a tempo debito. L'importante è che nulla sia pregiudicato; e le parole del presidente del Consiglio ci assicurano che nulla sarà pregiudicato.

Però io vorrei ancora un'assicurazione maggiore. Ha detto il presidente del Consiglio che il Decreto Reale da convertirsi in legge sarà presentato dentro il 1893. Io farei una rettificazione: direi che il Decreto Reale sarà, non presentato dentro il 1893, ma che dentro il 1893 sarà convertito in legge. (*Commenti*).

Voce del banco dei ministri. Ma questo non dipende dal Ministero!

Spirito. Intendo con questo che non debba cominciare a funzionare l'istituto della riscontrata, senza le norme che dovranno essere stabilite con Decreto Reale, discusse e deliberate dalla Camera. Quindi il nuovo Decreto, che deve essere convertito in legge, dovrebbe precedere il funzionamento dell'istituto della Banca d'Italia. E qualora, per una circostanza qualsiasi, perchè tutto si deve prevedere, il Decreto non potesse essere convertito in legge prima del 31 dicembre 1893, dobbiamo convenire in questo: che, fino a quando non sarà questo decreto convertito in legge, dovrà funzionare l'attuale ordine di cose, cioè non vi sarà nessuna riscontrata. Su questo punto chiedo al presidente del Consiglio una dichiarazione esplicita.

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Desidero essere ben chiaro.

Il Ministero ha dichiarato che propone di determinare con Decreto Reale le norme per la riscontrata, e che questo Decreto Reale sarà presentato al Parlamento. Evidentemente sarà presentato appena il Parlamento sarà riconvocato. Il giorno in cui sarà convertito in legge non dipende dal Ministero, dipende dalla Camera, la quale potrà sollecitare il suo lavoro in modo da convertire il decreto in legge anche entro una settimana. Se si dicesse che se la Camera non si pronunzia il decreto non sarà valido, si verrebbe a mancare di qualunque norma per la riscontrata. Resta ben inteso: il decreto produrrà i suoi effetti finchè non sarà per legge modificato, e sarà presentato alla Camera al riaprirsi della Sessione.

Questa prenderà la deliberazione che crederà, ma ritenere che si faccia un Decreto Reale a patto che non possa produrre effetti, onorevole Spirito, sarebbe fare un Decreto Reale assolutamente ozioso, la qual cosa non può essere.

Spirito. Invece di dire entro l'anno 1893 che potrebbe essere anche nel dicembre, sarebbe meglio dire al riaprirsi della Camera.

Giolitti, presidente del Consiglio. Non si può sapere ora quando sarà riaperta la Camera, e siccome questo Decreto lo faremo poco dopo pubblicata la legge, stia certo l'onorevole Spirito che sarà presentato il Decreto nel giorno che si riaprirà la Camera. Uso appunto la formula: *non più tardi del 31 dicembre*, perchè la nuova Banca deve funzionare al primo gennaio.

Resta certo che la Camera ne sarà investita legalmente prima che funzioni l'Istituto nuovo. Ritenga l'onorevole Spirito che questa è l'unica formula perfettamente corretta, perchè se si dicesse di fare un Decreto Reale a patto che non produca effetto alcuno, finchè la Camera non abbia su di esso deliberato, allora non si tratterebbe più di un Decreto Reale ma di un disegno di legge.

In fondo con l'onorevole Spirito siamo perfettamente d'accordo nella sostanza, ma nella questione di forma bisogna che il Decreto Reale abbia il suo effetto, se la Camera lo giudica, per esempio, tanto buono da non doversene occupare più.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Che la contesa fra la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli non sia stata viva nel 1889 o nel 1890 o nel 1891 non vuol dire niente per l'avvenire, nè ci affida punto su quello che potrà succedere colla nuova legge, perchè le condizioni saranno assolutamente diverse. Certo allora era chiaro l'interesse della Banca Nazionale a combattere in primo luogo le altre Banche per azioni. Da ora in là questo interesse non esiste più; e quindi tutto l'obbiettivo della nuova Banca sarà naturalmente quello di combattere il Banco di Napoli, ossia il maggiore degli Istituti senza azioni. Inquantochè io sono convinto che nei primi tempi essa farà anzi buoni patti al Banco di Sicilia per disinteressare dalla lotta almeno uno dei suoi avversari futuri e privare del suo aiuto l'altro avversario più formidabile.

Nei primi tempi il Banco di Sicilia gioirà; ma poi verrà il periodo amaro anche per lui.

Ma anche a parte qualunque antagonismo che possa provocare la nuova legge, io credo di aver dimostrato ieri abbastanza, e non mi ripeterò ora, che la Banca d'Italia, anche per il semplice desiderio dell'impiego utile dei suoi denari, potrà premere e molto sul Banco di Napoli, col mezzo della riscontrata; e ciò con qualunque regolamento della riscontrata stessa che somigli a quello proposto nel disegno di legge governativo.

Il Governo ci presenta ora un semplice differimento della questione a novembre o a dicembre. Ma l'onorevole Spirito osservava prima di tutto, e secondo me con molta ragione, che qui non si tratta tanto del quando il Ministero presenterà il decreto, quanto del tempo in cui il Parlamento delibererà.

Il decreto, presentato anche a novembre, sarà rimesso ad una Commissione parlamentare, di cui la maggioranza sarà certamente ministeriale, e che potrà presentare la sua relazione dopo chi sa quanto tempo. Non ci sono termini precisi che obblighino il Parlamento a deliberare entro un'epoca determinata. Si hanno anche oggi dei decreti firmati dal ministro Magliani che non furono ancora convertiti in legge. E così potrebbe avvenire anche in questo caso.

Comunque sia, osserverò che l'obbiezione mossa dall'onorevole Spirito, per quanto ragionevole nella sostanza, d'altra parte non si può sostenere perchè non si può obbligare il Parlamento a deliberare sulla legge dentro una determinata epoca. In ciò ha ragione il presidente del Consiglio.

Ma appunto questo dimostra la natura del provvedimento proposto, che è inteso soltanto a gettare polvere negli occhi ad una parte della Camera.

In questo semestre, o signori, tutto andrà liscio. Finchè il decreto non si farà, la Banca d'Italia non darà alcuna noia al Banco di Napoli, e regnerà una pace che sarà un piacere.

A ogni modo appena la presente legge sia passata, senza regolare e frenare rigorosamente gli abusi della riscontrata, coll'aiuto di tutti coloro che, come l'onorevole Spirito, credono all'efficacia di questi provvedimenti transitori, allora, passata questa legge e passati i sei mesi, il Banco di Napoli sarà in balia non dirò della Banca d'Italia, ma del Governo e della maggioranza ministeriale, che

al dicembre o gennaio prossimo si regoleranno secondo le condizioni politiche del momento.

Io credo che dell'animo che ispira il Governo in questa questione possiamo giudicare abbastanza dalle proposte fatte nel suo disegno di legge, e dell'animo della Commissione eletta per 17[18 nel seno della maggioranza ministeriale, possiamo giudicare dalle proposte da essa stessa fatte.

A me pare che, sollevata una questione di questa specie, che agita gli animi e che è stata già studiata da tanti anni, non occorran studi nuovi. O volete abolire la riscontrata, come propongono gli onorevoli Chimirri e Montagna, almeno pel periodo del corso legale, o volete regolarla.

Quanto ai modi di regolarla, vi è una lunga esperienza di studi. Quindi, basterebbero poche ore a decidere sulle vostre intenzioni.

Io credo che la riscontrata si debba regolare nella stessa legge che mira al riordinamento degli Istituti di emissione, e in tal senso ho presentato il mio emendamento. Perciò lo mantengo e voterò contro la proposta ministeriale. (*Agitazione vivissima*).

Presidente. Ma facciano silenzio!

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli il presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'onorevole Sonnino è così avvezzo ad attaccare tutto e tutti, che non può immaginare una Banca la quale non abbia questo unico scopo: distruggere le altre Banche. (*Rumori a destra e al centro*).

Ora, finchè eravamo nel provvisorio, finchè ci trovavamo, ogni sei mesi, davanti ad un disegno di legge, da cui poteva venire la vita o la morte degli Istituti, è evidente che era la lotta per la vita, quella che si faceva. Ma, ora, quando una legge assicura per 20 anni la vita degli Istituti, che interesse c'è più a perdere dei capitali, allo scopo unico e solo (allo scopo unico e solo, onorevole Sonnino, comprende?) di distruggerne qualcuna? (*Commenti animati*).

Io dichiaro, dunque, per togliere qualunque equivoco, che all'articolo, quale lo abbiamo presentato, non accetto nessuna specie di emendamento, e che, se anche si mutasse una virgola, darei le dimissioni. (*Oh! oh!* — *Agitazione vivissima in tutta la Camera*),

Casale. Volete la rovina dei Banchi meridionali!

Casilli. Volete sanzionare una camorra!

Presidente. Onorevole Casilli, la richiamo all'ordine!

Casilli. È una camorra che volete sanzionare, a danno dei Banchi meridionali!

Presidente. La richiamo all'ordine! Non si usano nel Parlamento di queste espressioni! (*Continua vivissima l'agitazione*).

Non vado avanti con la seduta se non adoprano termini che convengano alla dignità del Parlamento.

Colajanni Napoleone. Bisogna discutere anche con modi convenienti. Questa è una violenza. (*Rumori vivissimi*).

De Felice-Giuffrida. Questo non può ammettersi. (*Rumori ed agitazione vivissima*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Io non comprendo come qualcuno possa trovare un atto di violenza nel fatto che il Governo, il quale ha la responsabilità sua, viene a dire, che ritiene che fino ad un tal punto si può andare senza ledere gli interessi del paese... (*Oh! oh! — Ilarità e rumori*). ...e che poi dichiararsi di non assumere la responsabilità del Governo se si va al di là di ciò che crede conveniente nell'interesse generale.

Io mi sono appellato alla Camera, ed ho dichiarato che noi riteniamo che questo sia l'ultimo limite a cui si può giungere, senza cessare di fare una legge seria. Se si vuole andare più in là, altri assuma la responsabilità, che io non intenderei di assumere. (*Rumori vivissimi*).

Casilli. Questo è un vero modo d'imporsi. (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris. (*No! no! — Rumori vivissimi*).

Presidente. Onorevole Ferraris parli. (*Continua vivissima l'agitazione*).

La seduta è sospesa per 5 minuti.

(*L'agitazione cresce e degenera in tumulto. — Moltissimi deputati ingombrano l'emiciclo e attorniano il banco dei ministri. — Da ogni parte si scambiano invettive*).

Presidente. La seduta sarà ripresa più tardi.

(*La seduta è sospesa al tocco e 40 minuti, e ripresa alle 2.25 pomeridiane*).

Presidente. Riprendo la seduta; ma mentre avvertò i miei onorevoli colleghi ch'io li lascerò sempre discutere con la massima ampiezza ed anche con la massima vivacità, li prego di contenere il loro linguaggio in guisa da non ledere la dignità dell'Assemblea. (*Bravo! Bene!*)

Qui si possono dire le cose più gravi, ma si debbono dire in modo conforme al decoro nostro e del Paese.

Riprendendo la nota degli oratori che si erano iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. « Ora è mestieri abbozzare queste onde. »

La Commissione questa mattina, per ragioni tecniche aveva creduto di persistere nella sua proposta che le pareva rispondesse ai bisogni di una sana circolazione. Ma quanto è avvenuto in questa seduta, il bisogno di calmare gli animi, e di dar tempo di studiare l'argomento della riscontrata con tutta la ponderazione necessaria richiesta dopo gli ultimi incidenti, consigliano ora la Commissione a non insistere nella sua proposta e ad associarsi a quella del Governo; augurandosi che esso troverà modo di risolvere la questione in maniera che nessun interesse legittimo sia pregiudicato, che tutti i legittimi interessi siano soddisfatti.

Con questo augurio la Commissione raccomanda la proposta del Governo all'approvazione della Camera. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Posso assicurare l'onorevole presidente della Camera, che corrisponderò perfettamente al suo cortese ed autorevole invito.

Fui sempre amico di un'ampia, calma e serena discussione; a questo principio m'informarono anche ora e sono sicuro s'informeranno tutti i miei colleghi. Coloro che sono nel mio ordine d'idee, hanno un mezzo sicuro per farlo trionfare, quello di essere calmi e sereni: la nostra forza starà nella nostra calma.

L'onorevole presidente del Consiglio ha citato alcune cifre colle quali egli ha ritenuto di poter confutare quello che io dissi ieri sugli effetti della riscontrata, che si sarebbero ottenuti nel 1889.

I dati ch'io ieri riferii alla Camera li ricavei da documenti ufficiali, concernenti il

periodo dal 1884 al 1888. E mi dovetti arrestare al 1888, perchè le informazioni ufficiali si arrestano a quell'anno. Ma basterebbe vedere quali furono le vicende del Banco di Napoli, durante il periodo 1884-88, applicarvi il ragionamento esatto, concreto e preciso dell'onorevole Sonnino, per persuadersi che il Banco stesso sarebbe ben tosto nella più assoluta insolvenza qualora si introducesse il regime applicato in quel periodo.

Quindi le cifre dell'onorevole presidente del Consiglio non possono in modo alcuno distruggere le mie affermazioni.

Mi consenta la Camera di dare notizia ancora di due cifre, l'una tratta dalla relazione ufficiale della Banca Nazionale e l'altra da quella del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli nel 1892 introitò 1,516 milioni di biglietti di altri Istituti d'emissione; la Banca Nazionale nello stesso anno ne introitò 4,590 milioni; il che significa che quest'ultima, introitò in un anno 3 miliardi di biglietti di altri Istituti più di quelli che ne introitasse il Banco di Napoli. La Camera raffronti queste cifre e poi vegga se fra questi due Istituti sia possibile parlare di una riscontrata a parità di condizioni!

L'onorevole Sanguinetti mi dice: ma ci sono i biglietti degli altri Istituti. Io rispondo: due li sopprimiamo, onorevole Sanguinetti, dunque la lotta si fa in condizioni disuguagliantissime.

L'onorevole presidente del Consiglio, d'accordo con la Commissione, propone che durante il corso legale dei biglietti, le norme pel cambio siano regolate con Decreto Reale, da convertirsi in legge.

Io ho sempre ritenuto che debbasi riporre negli atti esecutivi di un Governo la massima fiducia; ma il Decreto Reale, nella sua vera essenza costituzionale non dev'essere altro che la esecuzione di una deliberazione precisa del potere legislativo.

Orbene, signori, il Decreto Reale, che dovrà essere emanato in questa materia, si ispirerà ai concetti dell'articolo 5 della legge che la Camera non accetta; si ispirerà ai concetti di coloro, che vogliono abolita la riscontrata; si ispirerà ai concetti di coloro, che la vogliono temperata e non abolita?

Ecco la necessità di dichiarazioni precise, chiare, concrete sul concetto, al quale il Decreto Reale si ispirerà; perchè, o signori, questa questione della riscontrata è molto

grave, e sostanziale; ed io ricordo con quale favore da questa parte della Camera (*Indica la sinistra*) furono accolte le dichiarazioni dell'onorevole Fortis, che cito per ragione di autorità, allor quando nel suo discorso egli disse: se troveremo che la riscontrata dia luogo a difficoltà, l'aboliremo magari.

Fortis. Voi ne profittate per ragioni politiche! (Bravo! *all'estrema sinistra — Interruzione dell'onorevole Colajanni*). Faccio quello che mi pare, onorevole Colajanni.

Colajanni Napoleone. Anche io.

Ferraris Maggiorino. Onorevole Fortis, da un antico parlamentare, come Lei, non mi sarei aspettato una interruzione la quale può lasciar credere che il richiamo che ho fatto alle sue dichiarazioni non sia sincero. (Bravo! *ai centri e a destra — Rumori*).

Onorevole presidente, il suo invito alla calma a quanto pare, non doveva essere diretto a noi, ma ad altri.

Dall'onorevole Fortis, al quale diedi sempre prova di grande deferenza personale, non mi sarei aspettato una manifestazione, la quale potesse far dubitare della sincerità delle mie convinzioni.

Noi rispettiamo la sincerità delle sue convinzioni politiche, onorevole Fortis, Ella rispetti la sincerità delle nostre.

Noi abbiamo creduto pienamente ed interamente alla sincerità delle sue convinzioni, quando Ella ci dichiarava che questa legge aveva bisogno di grandi emendamenti e di grandi modificazioni, e domandiamo dal suo animo gentile che Ella riconosca la sincerità delle nostre convinzioni quando questi emendamenti invociamo e desideriamo. (*Bene!*) Posta in questi termini la questione, una decisione non è possibile se dal banco del Governo non venga dichiarato in modo preciso a quali intendimenti esso intenda informare il nuovo Decreto sulla riscontrata e sopra tutto se in questo Decreto esso intenda o no accettare interamente la proposta dell'onorevole Berio ed altri i quali vorrebbero che il Decreto sulla riscontrata fosse in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 di questo disegno di legge.

Ma poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha riconosciuto pienamente la sovranità del Parlamento in questa materia, io sono d'avviso che ci sia un terreno che potrebbe tutti conciliare, ed è quello di mantenere in vigore le disposizioni attuali fino

al giorno che per legge non siano modificate.

È una formula che voi trovate in varie leggi dello Stato, e che io vi propongo appunto riproducendola da esse. La formula che presento col proposito di riuscire ad un componimento è questa:

« Fino a nuova disposizione di legge il cambio dei biglietti tra Istituti è regolata dalle norme in vigore stabilite dal Decreto 30 agosto 1891. »

Non credo di proporre nulla di anormale, non credo di proporre nulla di dannoso al credito del paese, quando io rifletto che l'articolo 5 del disegno di legge del 6 dicembre 1892, firmato dagli onorevoli Lacava e Grimaldi, e presentato da questo Ministero, prorogava per sei anni la disposizione del decreto del 1891.

Io mi contento di prorogarla fino a quando una legge, che potremo fare con mente calma, a novembre, provveda diversamente.

Vegga quindi il Governo, vegga la Camera, come la mia proposta non sia per nulla ispirata a criteri politici, ma unicamente all'intendimento di potere assicurare la buona armonia tra i diversi Istituti d'emissione e tra le diverse parti di questa Camera.

Faccio appello alla cortesia del Governo e della Camera perchè si possa uscire da questa incresciosa questione e tutti possiamo essere contenti di aver trovato un'equa soluzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Cedo la mia volta all'onorevole Miceli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Onorevoli colleghi, io non era nell'Aula quando si è incominciato a discutere la questione che è divenuta ardente, e venendo qui ho trovato i miei colleghi sparsi nelle sale che precedono quest'Aula.

Le idee che io ho espresso nei giorni passati, riguardo alle conseguenze che recherà all'Italia questa legge, mi dovrebbero indurre ad astenermi dall'intervenire in questa discussione, perchè qualunque emendamento sia portato a questa legge non potrà impedire che sia istituita un'unica Banca di azioni in Italia, padrona del credito del paese, e quindi il mio silenzio sarebbe giustificato; ma siccome anch'io debbo fare di necessità virtù,

mi sono unito nei giorni passati agli emendamenti proposti da deputati che con me hanno idee diverse da quelle del Governo ed ho votato con loro.

Ora mi permetta l'onorevole Giolitti, mio compagno e mio collaboratore nei due disegni di legge del giugno e del novembre 1889, mi permetta che gli domandi (e glie ne fo proprio una questione d'onore): con qual diritto può egli pretendere che la Camera gli dia un voto di fiducia così assoluto, come quello di lasciargli decidere con un decreto la questione sulla quale egli ha mostrato già di avere idee tanto lontane dalle nostre?

L'onorevole Giolitti dovrebbe un po' ricordare la sua propria storia ed avere la modestia di non chiedere alla Camera troppe facoltà in riguardo a questa questione del riordinamento degl'Istituti di emissione.

L'onorevole Giolitti, insieme a me e al compianto Federigo Seismit-Doda, la di cui morte mai come ora ho deplorato, perchè avremmo in lui un testimone che probabilmente farebbe abbassare la testa a parecchi, (*Rumori*) presentava alla Camera, d'accordo con noi, due progetti di legge ispirati al concetto della pluralità delle Banche; la quale, secondo lui, era una necessità assoluta per l'Italia. Dopo qualche tempo, dopochè l'onorevole Giolitti fu uscito dal Ministero Crispi, al quale io apparteneva, l'onorevole Giolitti ebbe un colloquio col marchese Alfieri di Sostegno nel quale disse... (*Commenti*).

Presidente. Lascino parlare!

Miceli. ... che egli era per l'unità della Banca di emissione, e che questo concetto poteva essere incarnato in una legge solo dall'onorevole Crispi, per l'autorità del suo nome, e per la forza del suo carattere.

Quindi l'onorevole Giolitti, con me e con l'onorevole Doda, elaborava progetti che consacravano la pluralità delle Banche e segretamente preparava la unità della Banca. (*Vivi rumori*).

Presidente. (*Con forza*) Prego gli onorevoli deputati di far silenzio!

Miceli. Questo è un fatto che nessuno può negare. Il marchese Alfieri non è un bugiardo: egli ha fatto stampare sui giornali il colloquio avuto con l'onorevole Giolitti quando questi era uscito dal Ministero Crispi.

E dopo questa contraddizione, l'onorevole Giolitti vuole che la Camera gli dia facoltà di fare un decreto come a lui piace per deci-

dere la questione della riscontrata, dalla quale potrà dipendere l'esistenza o meno dei Banchi meridionali?

Signori, siamo coerenti e siamo onesti! Tutti siamo convinti, o signori, che la caduta dei Banchi meridionali sarebbe un danno gravissimo, nondimeno è questo che si vuole dal Ministero e dai suoi fautori, per le loro vedute d'accentramento (*Rumori*). Sono inutili le ipocrisie; qui non se ne debbono fare: qui si deve parlare in nome della verità e in nome della giustizia! E regna, regna terribile la ipocrisia nella Camera italiana. (*Rumori — L'onorevole presidente del Consiglio sorride*) L'onorevole Giolitti può sorridere quanto vuole, ma quello che io ho affermato, non lo potrà negare.

Dopo la dichiarazione che egli ha fatto al marchese Alfieri, che vuole l'unità degli Istituti d'emissione, può egli avere il coraggio di chiedere alla Camera di poter fare un decreto riguardo a quest'argomento senza dire quale ne sarà il tenore? Lascio alla Camera di decidere se convenga agire da ciechi, o badare con ragion veduta e con piena onestà agli interessi del nostro paese.

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*). Su questa questione della riscontrata il Ministero presentò un articolo 5° che è il più rigido di tutti. La Commissione portò alcune modificazioni dirette a temperarlo; ma quelle modificazioni non parvero sufficienti a tutelare gl'interessi dei Banchi meridionali. Or bene, vuol sapere la Camera quest'articolo 5° del Ministero, che è il più rigido di tutti, da dove fu copiato testualmente, letteralmente?

Dal disegno di legge che abbiamo presentato l'onorevole Miceli ed io nel novembre 1889. (*Ilarità*).

Miceli. Non è così!

Giolitti, presidente del Consiglio. Non c'è una virgola nè di più nè di meno, è copiato alla lettera. (*Commenti*).

La Camera ha sott'occhio l'articolo 5° del disegno ministeriale; leggerò ora l'articolo 17 del disegno di legge presentato dal ministro Miceli di concerto col ministro del tesoro Giolitti il 30 novembre 1889. Quell'articolo diceva così:

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.

« Nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ogni dieci giorni l'Istituto debitore deve ritirare a suo rischio e spese i biglietti di propria emissione, rimborsandoli con biglietti dell'Istituto creditore, e con valute legali utili al cambio dei biglietti propri per una somma non maggiore del decimo della sua circolazione totale.

« Per la parte residua l'Istituto debitore potrà, col consenso dell'Istituto creditore, cedere una parte corrispondente del suo portafoglio, ovvero dovrà corrispondere l'interesse nella misura del saggio corrente dello sconto, dedotta la tassa di circolazione. » (*Ilarità — Applausi a sinistra*).

Io sfido chiunque a trovare una virgola di differenza fra i due articoli... Veda, onorevole Miceli, io non intendo di farle carico alcuno; ho anzi per Lei la più grande stima...

Miceli. Mille grazie!

Giolitti, presidente del Consiglio. È mio dovere e niente più. Ma quando si è presentato un disegno di legge coll'intenzione ottima che Ella aveva e che naturalmente avevo anch'io che consentivo in quell'articolo, si può benissimo venire alla Camera e dire: ci ho riflettuto meglio e credo che sia bene correggerlo.

Infatti ci ho riflettuto anch'io, e perciò avevo accettato il temperamento della Commissione, e sono disposto, come dissi, ad accettarne degli altri perchè ho uno scopo solo, quello di assicurare l'esistenza non solo, ma la prosperità dei Banchi meridionali. (*Bene!*) Si può dunque benissimo modificare la propria opinione; ma non è il caso di fare, come fa l'onorevole Miceli, attacchi personali. Egli ha trovato in un giornale di quest'anno (che io non ho letto) una conversazione che avrei avuto nel 1890 col marchese Alfieri. Io ho il torto di non dare nessuna importanza ad alcuni uomini politici i quali, a mio avviso, se ne danno troppa da sé stessi, e quindi non mi ricordo affatto di quello che avrei detto tre anni fa con quel signore. Ma credo che la memoria del signor marchese Alfieri di Sostegno non sia molto più felice della mia, e quindi può essere benissimo che, dopo tre anni, egli non si sia ricordato esattamente il colloquio.

Del resto è verissimo, onorevole Miceli (e Lei lo sa meglio di me), che negli ultimi tempi del Ministero passato chi lo presiedeva aveva modificato le proprie idee...

Miceli. Io no!

Giolitti, presidente del Consiglio. Lei no. Io credo ancora, ed oggi sempre di più, dopo la esperienza fatta, che la coesistenza di molti Istituti di emissione per azioni, che hanno uno scopo di speculazione, sia dannosa alla sincerità della circolazione. Ed oggi con questo disegno di legge non si fa altro che attuare quel concetto di avere, da una parte, un solo Istituto per azioni e, dall'altra, degli Istituti, i quali, non dovendo dar nulla agli azionisti e non avendo per iscopo la speculazione, sono un controllo vero ed efficace nell'interesse del paese.

Mi duole che l'onorevole Miceli abbia voluto portare qui una nota personale, ma è naturale che io mi dovessi difendere leggendo il testo dell'articolo che avevamo proposto insieme.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Il terreno sul quale eravamo anni addietro era diverso da quello d'oggi. Allora avevamo sei Istituti di emissione, e i provvedimenti dovevano partire da questo stato di fatto.

Adesso è la prima volta che si parla della grande Banca d'Italia, la quale, secondo la proposta del Ministero e la votazione della maggioranza, ha già assorbito le due Banche toscane.

Ora, quando io veggo i due Banchi meridionali al cospetto di un Istituto che voi avete voluto tanto gonfiare (tanto che proponevate di dargli una circolazione di 840 milioni che la Commissione, tanto per far qualche cosetta, lo ha abbassato ad 800); quando veggo i due Istituti al cospetto di questo gigante, e quando veggo che non si vogliono stabilire le garanzie che pur sono ritenute indispensabili, perchè gli Istituti minori possano esistere, sono costretto a ricordare all'onorevole Giolitti che egli, mentre, due volte, aveva dichiarato essere essenziale, necessaria all'Italia la esistenza di parecchi Istituti, poi, dopo qualche tempo, dichiarò ad altri, che egli era favorevole ad un Istituto unico di emissione.

Non so quali saranno le idee che il Ministero vorrà mettere innanzi, dietro le proposte

che vennero fatte da questa parte della Camera; se esso vorrà transigere in modo equo, lo vedremo; se le sue transazioni saranno astute e subdole, come sono state fino adesso... (*Rumori a sinistra*).

Presidente. Onorevole Miceli!...

Miceli. Onorevole presidente, nella guerra guerreggiata sono permessi gli stratagemmi; nella guerra politica si ricorre agli stessi stratagemmi.

Presidente. Non usi parole che offendono!

Miceli. È necessario parlar chiaro! Si finiscano gli stratagemmi; si parli con chiarezza, e si dica se si vogliono realmente stabilire delle garanzie per questi due Istituti che debbono sopravvivere.

Presidente. L'onorevole Colajanni ha facoltà di parlare.

Miceli. Un momento.

Presidente. Crei levo che avesse finito. (*Si ride*).

Miceli. Vedremo se il Ministero accetterà le idee che furono espresse da questa parte della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Uomo di buona fede qual sono e quale mi sento, nel principio di questa seduta, sentite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, non esitai, anche contro il parere di parecchi suoi amici, a dichiararmi soddisfatto della formula che egli presentava. Quando ho sentito, però, le osservazioni del presidente del Consiglio in risposta a quelle dell'onorevole Spirito, nell'animo mio è nato qualche dubbio.

Io non arrivo a comprendere, nella mia ingenuità, come e perchè si debba insistere nel fare una grossa questione di questa che non lo è.

Io sono convinto che il Ministero presenterà a novembre una nuova legge che regoli questa materia, ma domando a Lei, onorevole presidente del Consiglio, che cosa ci perde Ella, che cosa ci perde il Governo ad ammettere che le cose rimangano tali quali sono sino a quando una nuova legge non stabilirà diversamente?

Mi pare che non ci dovrebbe essere nessunissima difficoltà in questo; giacchè escludo che l'onorevole Giolitti possa fare una questione di puntiglio, e che potrebbe essere accettata la proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris.

Mi permetto poi di ricordare un precedente non remoto, ma recentissimo.

Io ed altri due colleghi della Deputazione siciliana, gli onorevoli Nicolosi e Fili-Astolfone, il 9 od il 10 del dicembre scorso, siamo stati in Commissione dall'onorevole Grimaldi per pregarlo caldamente di ristabilire la riscontrata, giacchè questo era il parere tecnico del direttore del Banco di Sicilia; il ministro Grimaldi si oppose recisamente, e disse: io non posso modificare il regime attuale.

Ora io domando all'onorevole ministro: che cosa è avvenuto da quel giorno? Da quel giorno è avvenuto questo solo, che è scomparsa la Banca Romana, cioè a dire, quello Istituto a riguardo del quale precisamente l'onorevole senatore Della Verdura, ci spingeva a volere l'immediato ristabilimento della riscontrata; d'allora in poi nessun altro fatto è avvenuto, ed anzi sono aumentate le garanzie che impediranno il ripetersi dei fatti dolorosissimi della Banca Romana.

Ora, di fronte a questa condizione di fatto, di fronte allo stato degli animi della Camera, io scongiuro il presidente del Consiglio, il Ministero e la Commissione, la quale, me lo permetta, in questa faccenda ha pensato, certo a fine di bene, meno al paese che agli azionisti, di volere accettare l'emendamento dell'onorevole Berio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca Della Scala. Dirò brevissime parole per fare una proposta al presidente del Consiglio.

Pur non dissentendo dall'onorevole Maggiorino Ferraris, al punto in cui è la questione, e data la dichiarazione del presidente del Consiglio, che non accetta alcuna modificazione al suo articolo, mi permetto di proporgli di accettare tal quale l'articolo che per combinazione porta lo stesso numero 5, della legge presentata sotto il suo Ministero dagli onorevoli Lacava e Grimaldi il 6 dicembre 1892.

Quest'articolo dice così:

« Ciascun Istituto è obbligato a ricevere nei pagamenti i biglietti degli altri Istituti. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative, nelle Provincie in cui i detti biglietti hanno corso legale.

« Il baratto dei biglietti fra gli Istituti medesimi, e gli effetti della riscontrata durante il regime del corso legale, continue-

ranno ad essere regolati dalle norme stabilite nel Regio Decreto dei 30 agosto 1891 n. 505. »

Onorevole presidente del Consiglio, io e credo molti amici di questa parte (*Sinistra*) saremmo disposti ad accettare questo articolo senza togliervi una virgola.

È bene richiamare alla memoria dei colleghi, quello che dispone il decreto dell'agosto 1891. Con esso gl'Istituti sono obbligati a restituire i biglietti degli altri Istituti che hanno in cassa sino ad una certa concorrenza, e gl'Istituti creditori possono spendere i biglietti degli Istituti debitori per operazioni proprie.

La Banca d'Italia, se non riceverà il baratto di tutti i suoi biglietti, riceverà però il baratto dei biglietti che si trovano nelle Casse dei Banchi meridionali spendendo i biglietti che le restano per operazioni in suo favore e non perderà nulla; avrà anzi il vantaggio che la tassa di circolazione sarà pagata dai Banchi meridionali.

Con questo sistema, ripeto, sistema che fu approvato interamente dal Ministero Giolitti, nessun danno potrà venire agli Istituti.

Quindi io sarei lieto se il presidente del Consiglio volesse adottare questo mezzo termine il quale, da una parte accontenterebbe coloro che vogliono assicurata la sorte dei Banchi meridionali e dall'altra farebbe sì che non verrebbero tolti nè un punto nè una virgola ad un articolo ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Bernardis.

De Bernardis. Due sole parole, che dirò con la massima calma che è possibile.

L'onorevole presidente del Consiglio, nel chiudere la discussione generale, si compiace che in una questione così viva non si fosse sollevata la questione regionale, e ne dette lode ad uno degli oratori che aveva parlato in difesa della legge.

Ed io pure me ne compiaccio ugualmente come lui; e perchè non sembrasse che, sebbene per ragioni di principio io fossi contrario alla legge, io potessi essere animato da sentimenti regionali, mi tacqui.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, al punto in cui è arrivata la discussione, io la supplico, come napoletano e come cittadino d'Italia, a fare sì che questa questione regionale, che Ella si compiaceva che non fosse stata sollevata qua dentro dall'Opposizione, non venga fuori ora e non per volontà

sua, nè per volontà degli avversari, nè per volontà dei sostenitori della legge, ma per necessità di cose. Occorre dunque che Ella, che è a capo del Governo, cerchi di evitare questa questione. Tre soluzioni sono state messe innanzi. Una dall'onorevole Sonnino che diceva: mitighiamo per quanto è possibile i danni della riscontrata. E in quest'ordine di idee parecchi altri emendamenti sono venuti.

Un'altra soluzione fu accennata ieri dall'onorevole Berio, ed il suo ordine del giorno aveva la firma di amici sicuri del Ministero; mi basti citare l'onorevole Afan de Rivera, e l'onorevole Grippo.

Che cosa dicevano essi alla Camera? Quello stesso che si era detto con altre parole dall'onorevole Chimirri.

Essi dicevano: abbia il Governo il potere di regolare la riscontrata, lo faccia con Decreto Reale; ma poichè con Decreto Regio è fatta facoltà al Governo di regolare il baratto dei biglietti fra il privato e le Banche, così sia ugualmente lecito al Governo di regolare, in armonia con quel decreto che dovrà emettere per l'articolo 3, il decreto col quale regolare la riscontrata delle Banche.

Io non ricorderò quale era lo stato degli animi in questa Camera ieri sera, era tanta l'evidenza della dimostrazione, che io credo tutti avrebbero votata la proposta dell'onorevole Berio.

Ma la notte porta consiglio, e venne stamani un nuovo emendamento presentato dal presidente dei ministri.

Che cosa dice questo emendamento? Date pieni poteri al Ministero, perchè con un Decreto Reale stabilisca le norme della riscontrata, salvo a convertire questo Decreto Reale in legge.

Il mio carissimo amico personale Spirito, udendo questa proposta, non ha potuto astenersi dal fare una osservazione, che cioè questo decreto, prima d'essere reso esecutivo, fosse convertito in legge; ma ciò che egli domandava non poteva essere accolto dal presidente del Consiglio. E allora, signori, scartata la soluzione Sonnino, qual'è la situazione in cui ci siamo messi? Il Ministero ci dice: dateci poteri, io farò un decreto, di questo decreto discuteremo tra sei mesi.

Onorevole presidente del Consiglio, io non ho ragione alcuna per discutere delle sue intenzioni; invece poichè Ella è il rappresen-

tante del Governo del mio paese, ho il dovere di ritenere *a priori* che le sue intenzioni non possano essere che oneste, che leali, che rispondenti all'interesse generale d'Italia. Ma sarà Ella a quel posto il giorno in cui dovrà emanarsi questo decreto? Onorevole Giolitti, sa Ella quali possano essere le condizioni in cui si troverà l'economia pubblica, in cui si troverà il nostro Stato, quando quel decreto dovrà emanarsi? E vuole che la Camera le dia questi pieni poteri oggi, senza sapere se potrà esercitarli Lei medesimo ed in quali condizioni? Ma la questione, pur troppo, è divenuta politica! L'onorevole presidente del Consiglio vuole un voto di piena ed intera fiducia da questa Camera? Ebbene, noi glielo diamo con la proposta del nostro collega l'onorevole Maggiorino Ferraris.

Ella, onorevole Giolitti, potè ottenere poc'anzi, almeno per opinione di una grande parte della Camera che l'ha applaudito, facile vittoria sull'onorevole Miceli, ricordandogli il progetto del 1890. L'onorevole Miceli ha potuto rispondergli che erano diverse le condizioni del 1890 in confronto di quelle di oggi. È una questione retrospettiva che riguardò Lei e il Miceli: chi dei due abbia cambiato opinione, non c'interessa.

Ma a Lei, onorevole presidente del Consiglio, io presento il suo progetto del 6 dicembre 1892 ed invoco da Lei che accolga la sua stessa proposta di allora, tale e quale, senza mutarvi una virgola. Non le pare che, nel suo infinito desiderio di vincere sulla Camera, le debba bastare un voto sulla sua proposta del dicembre scorso? Non le pare che la maggior fiducia che può dimostrare una Camera per un ministro, sia quella di accettare le proposte che egli venne presentando? Ella nell'articolo 5 del suo disegno di legge diceva:

« Il baratto dei biglietti fra gli Istituti medesimi, e gli effetti della riscontrata durante il regime del corso legale, continueranno ad essere regolati dalle norme stabilite nel Regio Decreto del 30 agosto 1891, n. 505. »

Questo e non altro le ha chiesto l'onorevole Maggiorino Ferraris; questo le chiedo io!

Se l'onorevole Miceli ha potuto spiegare in qual modo e per qual ragione, egli ha mutato avviso dal 1890 al 1893, io non so come l'onorevole Giolitti possa spiegarmi il suo cambiamento dal 6 dicembre 1892 al mese

di luglio 1893. Mi dirà che c'è di mezzo l'alamento, perchè sia convertito in legge, e alla Banca Romana e tutto quello che è venuto fuori dall'ispezione; ma io ricorderò ciò che risulta dalla relazione degli ispettori, ciò che risulta dalla relazione che precede il disegno di legge che noi discutiamo; non ha nulla a vedere la riscontrata con i guai della Banca Romana. Ad ogni modo oggi quest'Istituto è morto e seppellito ed il pericolo di una Banca che, mettendo in azione i suoi torchi, possa allagare l'Italia di biglietti falsi, che non abbiano un reale equivalente, questo pericolo è tolto mediante la legge che stiamo discutendo.

Ed allora, onorevole presidente del Consiglio, qual'è la ragione per la quale vuol ritirarsi da ciò che proponeva nel 1892? Onorevole Giolitti, non si può governare l'Italia, lasciando che nelle masse si spanda anche momentaneamente il sospetto che tra parte e parte di questo paese ci debba essere differenza di trattamento. Io non ho avuto la fortuna di poter far nulla per questo mio paese: colpa degli anni! Ma qui ci sono vecchi patrioti i quali ricordano quanta somma di sacrificii, di martirii e di dolori ha costata questa Italia nostra.

In nome di questa epopea di dolori, di sventure, io la supplico ancora una volta: tolga almeno l'occasione, che si possa dire che il Governo d'Italia non tratta le Province del mezzogiorno a cui tutto è stato tolto come le altre del Regno. (Bene! Bravo! *a destra e al centro — Rumori a sinistra*).

Presidente. Onorevole Berio, ha facoltà di parlare.

Berio. Onorevoli colleghi, voi potete essere sicuri che le dichiarazioni che farò, saranno esclusivamente ispirate allo scopo che io e i colleghi co firmatari dell'aggiunta da me proposta all'articolo 5 volevamo conseguire, e che è di impedire che l'ordinamento della riscontrata riesca dannoso agli Istituti di emissione che probabilmente risulteranno di regola debitori.

Notate che io non dico ai Banchi meridionali, perchè non è certo che debitori debbano essere necessariamente quei Banchi, però molto probabilmente, nella media delle riscontrate, lo saranno.

La proposta del Governo corrisponde quasi interamente a quella dei miei colleghi e mia; vi sono di meno le parole « in armonia col disposto dell'articolo 3; » ma v'è di più l'obbligo di presentare il Decreto Reale al Par-

lamento, perchè sia convertito in legge, e alla riapertura della Camera.

In questo stato di cose a me pare sia manifesto che la proposta del Governo non contiene alcun pericolo di danno pei Banchi meridionali, e brevissimamente lo dimostrerò.

Stando al disegno di legge, se l'articolo 5 fosse approvato quale è, la riscontrata, in base alle disposizioni di esso, si dovrebbe fare dopo la creazione della Banca d'Italia, cioè al 1° gennaio 1894.

Dunque, da oggi, al 1° gennaio 1894, anche approvandosi l'articolo 5, come era proposto dal Ministero, non vi sarebbe pericolo di sorta, dipendentemente dalla riscontrata, perchè in tutto il tempo da oggi al 1° gennaio 1894 la stessa si continuerebbe a fare con le norme ora in vigore.

Esaminiamo ora la nuova proposta del Governo.

Esso dice: a novembre presenterò alla Camera il Decreto Reale, contenente le norme per la riscontrata che andranno in vigore il 1° gennaio 1894, e saranno tali da poter essere osservate, senza ombra di pericolo, da tutti gli Istituti.

Ora, al novembre, spero, saremo qui tutti, e leggeremo il Decreto Reale che ci presenterà il Governo. Se tale Decreto sarà in armonia con il disposto dell'articolo 3, se eliminerà ogni pericolo della riscontrata a danno dei Banchi meridionali io l'approverò e così ritengo farete pure voi; se invece conterrà disposizioni dannose sarò al mio posto e garantisco ai colleghi che lo combatterò allora, come avrei combattuto ieri l'articolo 5.

Ma io non credo che sia giusto di respingere una proposta come quella che ha fatto il Governo, dicendo che a novembre o dicembre noi non discuteremo il Decreto Reale che ne sarà presentato. Se la Camera non lo discuterà, o non eliminerà le disposizioni dannose che contenesse, sarà sua colpa; ma oggi non si può affermare che la Camera commetterà tale colpa. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi.

Rossi Luigi. Quando si cominciò a discutere questo argomento io credetti che vi fosse di mezzo una grave questione di sostanza: dopo la discussione mi accorgo che non v'è di mezzo che una questione di forma.

Quali sono i due sistemi che ci stanno di-

nanzi e che ci furono adesso spiegati dall'onorevole Berio?

Da una parte si dice: la materia dell'articolo 5 dovrà essere regolata con legge; dall'altra parte si dice dovrà essere regolata con Regio Decreto da tradursi in legge... (*Interruzione dell'onorevole Pugliese*).

L'onorevole Pugliese m'interrompe dicendo che si tratta di stabilire fin d'ora i criteri ai quali dev'essere informato il Decreto Reale. Ma allora non è che troviate inaccettabile la proposta del Governo; ma che volete decidere fin d'ora!

Ebbene, io appartengo a coloro i quali credono necessaria l'esistenza dei Banchi Meridionali; e se io mi convincerò che le proposte che farà il Governo non siano tali da assicurare l'esistenza dei Banchi Meridionali, voterò contro; ma io appartengo anche a coloro i quali credono nella assoluta rettitudine di opere e d'intenti dell'onorevole Giolitti; ed io non credo ch'egli vorrà dipartirsi da questi criterii nel fare il Decreto di cui ha già annunziato il significato e la portata.

Riepilogo, e dico: che differenza c'è fra il dire: questa materia sarà disciplinata con legge, oppure questa materia sarà disciplinata con decreto da tradursi in legge?

Molte voci. Discipliniamola ora! (*Rumori*).

Rossi Luigi. Ridotta così la questione, riserbiamoci di risolverla a novembre.

Voci. Ma no! Ora! ora! (*Interruzione del deputato Pugliese*).

Rossi Luigi. Lo strano è che l'onorevole deputato Pugliese, che m'interrompe, è fra quei deputati che più si lamentano delle interruzioni!

Si tratta quindi semplicemente di vedere se si debbano fin d'ora fissare i criteri a cui deve informarsi il Decreto Reale, oppure se si debba attendere a fissare più tardi codesti criteri.

Io vorrei pregare la Camera di abbandonare per ora questa questione per poterla a suo tempo giudicare con più informata coscienza. Certo è che, quale è oggi la proposta del Governo, non si può dire che votandola si compromettano i Banchi Meridionali.

Miceli. Il Ministero ha detto che deve intendersi con la Commissione; che deve studiare!

Presidente. Ma vuol parlare sempre Lei? (*Si ride*).

L'onorevole Di Rudini ha facoltà di parlare.

Di Rudini. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, io comincio ad essere vecchio in questa Camera; sono oramai molti anni che ho l'onore di appartenere al Parlamento. Più volte ho visto sorgere questioni incresciose come quella che è sorta oggi; ma la Camera italiana fu sempre ispirata da un altissimo sentimento di patria, e sempre con prudenza compose i dissidi di questa natura. L'Opposizione, sia che sedesse su questi banchi o sui banchi opposti, ha questa tradizione che essa deve conservare, e per parte mia non me ne diparto.

Noi non dobbiamo eccitare gli animi ingrossando questioni, che sono già di per sé troppo importanti. È debito nostro di considerarle serenamente.

Ora, noi non potremmo risolvere in tutti i suoi particolari la questione intricata e difficile della riscontrata; le opinioni sono troppo discordi, gli animi sono troppo eccitati.

Se vi fu mai occasione nella quale convenisse di votare un provvedimento che significasse la sospensione del giudizio, credo sia questa; e quindi mi pare che il mantenere lo *statu quo* fino a che il legislatore non avrà risolto in merito la questione, sia il provvedimento più equo ed opportuno.

Io quindi non posso che caldamente encomiare il mio amico Maggiorino Ferraris di aver presentato un emendamento che esprime appunto questo pensiero.

Se non si accogliesse questo concetto, noi non potremmo che approvare l'articolo di legge così com'è stato proposto dal presidente del Consiglio. Ora codesto articolo non è, come ritiene l'onorevole Rossi, una sospensiva; è una cosa molto diversa; autorizzare che la questione sia risolta con un Decreto Reale significa votare un'incognita, perchè il Governo del Re potrebbe, con un Decreto Reale, pregiudicare la questione. E il giorno in cui la questione fosse pregiudicata, sarebbe ben difficile alla Camera di poter tornarvi sopra, e darle una soluzione diversa.

Io quindi prego vivamente la Camera di volere accogliere la proposta dell'onorevole Ferraris. Ma vado più oltre: prego vivamente anche il Ministero di volerla accettare. Io penso che il suo consentimento nella proposta dell'onorevole Ferraris sarebbe un atto del

quale il Paese potrebbe essergli riconoscente. Ma se questo il Governo non volesse fare, se egli esitasse a prendere immediatamente una risoluzione di questa natura, allora io dico: Signori, rimandiamo l'articolo alla Commissione; sarà meglio che passino ancora ventiquattr'ore, e che in questo tempo si possa di comune accordo meditare sulla questione e trovare una di quelle risoluzioni che servano a pacificare gli animi tutti.

Io concludo. Signori, se il Ministero intende di insistere nella sua proposta, io con grande dolore dovrò votare contro. E dico con grande dolore, poichè nulla mi rincrescerebbe di più che partecipare col voto mio a mantenere un dissidio negli animi dei rappresentanti del Paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa. Io non so se il presidente del Consiglio accetterà la proposta dell'onorevole Ferraris, raccomandata così caldamente dall'onorevole Di Rudini. Per parte mia dichiaro di non poterla accettare.

Sonnino Sidney. Questione di Gabinetto.

Zeppa. Aspetti, onorevole Sonnino.

E la ragione è chiara. Quando la Commissione del 1891 deliberò intorno alla riscontrata, la decisione fu questa: « La Camera autorizza il Governo a presentare un Decreto Reale per regolare la riscontrata. » Si discusse se si doveva abolire e si disse: no. Perciò lo stato attuale di cose è interamente opera degli onorevoli Chimirri e Luzzatti, e quindi del Ministero Di Rudini. (*Commenti*).

Conformemente a quella opinione d'allora non potrei oggi accettare un ordine del giorno che consacrasse lo *statu quo*, vale a dire quello stato che voi avete creato con Decreto Reale contro la opinione della Commissione di cui l'onorevole Sciacca della Scala ed io facevamo parte. Quindi se questo accettasse il Ministero, io sarei obbligato a votare contro.

D'altra parte io comprendo che l'onorevole Di Rudini non voglia accordare oggi al Ministero una facoltà abbastanza larga. Ma forse che non la chiese egli alla sua Maggioranza, la quale gliela concesse subito? (*Bene!*) O per qual ragione la Maggioranza d'oggi dovrebbe avere una fiducia minore nel presente Gabinetto e non accordargli quella facoltà? (*Benissimo! Bravo!*) Forse che il Gabinetto attuale potrà avere intenti meno patriottici di quelli del Ministero passato? (*Bene!*) Io adunque

voterò l'ordine del giorno del Governo ed il corrispondente articolo, perchè è il più serio e quello che meglio garantisce la riscontrata e meglio vale ad assicurare le condizioni degli attuali Istituti di emissione. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

Grippo. Io, avendo sottoscritto l'emendamento dell'onorevole Berio, ho il dovere di dichiarare alla Camera ed all'onorevole collega la ragione del mio voto.

L'onorevole Berio ha detto che egli è persuaso oramai di poter tranquillamente rinunciare a questo emendamento ed accettare la formula del Governo che sopprime il riferimento all'articolo 3; e tanta è la sua fiducia che questo riferimento sarà ammesso quando per il decreto si ritornerà dinanzi alla Camera, che, soggiungeva, qualora il Governo sopprimesse quella riserva, egli non esiterebbe menomamente a votare contro con tutta la energia sua.

Ora, onorevole Berio, io devo dissentire da Lei. Io ho fiducia pure nella lealtà del presidente del Consiglio, tanto più che politicamente sono e rimango con lui; ma io faccio un dilemma: il presidente del Consiglio crede di poter nella sua lealtà affermare ed afferma alla Camera che nei suoi intendimenti c'è che nel decreto venga ammesso il rimando all'articolo 3; e allora perchè non dirlo nella formula proposta in sostituzione dell'emendamento proposto dal collega Berio e da me?

O egli crede di dover fare le sue riserve per rendersi libero di ammetterlo o no, e questa è una grave ragione per cui non posso votare una formula diversa da quella da noi proposta che mi lasci nel dubbio, dal quale noi vogliamo uscire. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Non è tempo di fare discorsi, ma di fare dichiarazioni, tanto più precise, quanto è più vicino il momento di votare. Prima di tutto debbo una parola all'onorevole Miceli. Egli ha portato qui parecchi fatti, e, per quelli che riguardavano me, ho dichiarato in altra seduta che essi erano perfettamente conformi al vero. Mi permetta ora che io gliene ricordi un altro.

Egli ricorderà che nel gennaio del 1891 fu preparata una convenzione di fusione tra le Banche Toscane e la Nazionale, come ora

viene da noi proposto. Ricorderà che in quella convenzione, appunto perchè si voleva raggiungere lo scopo dell'unica Banca, era detto che i Banchi meridionali dovessero gradatamente cessare dal loro ufficio di Istituti di emissione per essere chiamati ad altri che si dicevano a loro più proprii, come quello del credito fondiario ed agrario.

Miceli. Preparata da chi?

Grimaldi, ministro del tesoro. Non certo da noi che ci opponiamo.

Intanto vuol dire che Ella la ricorda bene, come si rileva da questa interruzione.

Allora davvero si voleva l'unità della banca, e si toglieva l'ostacolo dipendente dai Banchi meridionali. Ora io domando all'onorevole Miceli ed a tutti coloro che della sorte dei Banchi meridionali si occupano di dirmi questo. Con la legge attuale, la quale ha la durata di venti anni, per venti anni è possibile l'unità delle banche?

Dite dunque tutto ciò che volete, ma il fatto è questo, che per venti anni l'unità della Banca, che non è il mio sogno nè dell'onorevole Miceli, non è possibile. Con la nostra legge impediamo appunto l'unità delle banche, e cerchiamo di dare ordinamento serio ai Banchi meridionali. In quanto a ciò che forma oggetto speciale dell'articolo 5, io non entro in discussione, perchè è per ora inutile, su quanto ha detto l'onorevole Maggiorino Ferraris, e circa le cifre da lui citate e che sono perfettamente esatte.

Ma l'onorevole presidente del Consiglio ha citato anche altre cifre ufficiali risultanti da documenti, che hanno la stessa fede di quelli citati da lui, e dai quali risulta, tra la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli, lo sbilancio stato indicato in cifre, che io non ripeterò per non tediare la Camera.

E veniamo all'articolo 5. Non so comprendere come da diversi oratori si sia detto che il Governo abbia chiesto pieni poteri. In materia di riscontrata, è la prima volta, in Italia, che si presenta una proposta con cui si dice che il decreto deve essere convertito in legge.

Per quanto io sappia, tutte le leggi bancarie, che vi sono state in Italia, per la riscontrata, hanno dato pieni poteri al Governo. (*Rumori*).

Udite, prima di gridare.

Così, con la legge del 1874, si disse che il Governo doveva regolare la riscontrata: e

il Governo la regolò, senza convertire in legge il Decreto Reale. Con la legge del 1881, si conferì al Governo la facoltà di regolare la riscontrata, senza l'obbligo di convertire in legge il decreto. Con la legge del 1891, anche questo si disse: che, senza l'obbligo della conversione in legge, il Governo aveva facoltà di regolare la riscontrata; e credette di regolarla col decreto dell'agosto 1891. E, dopo questi precedenti, si dice che si domandano pieni poteri da questo Ministero che, per la prima volta, vi dice: il Decreto Reale crediamo di sottoporlo al Parlamento, perchè sia convertito in legge! (*Mormorio*).

E dico ciò, perchè non fui io avversario della legge del 1891; io consentii, allora, al Governo questa facoltà; ed ora credo di star meglio, dicendo che il Decreto Reale deve essere convertito in legge. Ma poi, onorevoli colleghi, il presidente del Consiglio ha detto abbastanza chiaro: la Banca d'Italia, quando la legge fosse approvata, non potrebbe funzionare prima del 1° gennaio 1894. Sicchè, fino al 31 dicembre 1893, continueranno ad esistere i cinque Istituti, che attualmente vi sono; ed essi continueranno ad essere regolati dal decreto dell'agosto 1891; perchè quel decreto non può essere revocato, se non surrogando un altro decreto, che regoli la materia stessa.

Quindi l'emendamento dell'onorevole Maggiorino Ferraris, su cui ha parlato l'onorevole Di Rudini, non ha proprio alcuna ragione d'essere.

Fino al 31 dicembre, cioè fino a che il Governo non ha presentato alla Camera il Decreto da convertirsi in legge, continueranno, senza alcun bisogno d'una dichiarazione, le norme attualmente vigenti.

Il nuovo sistema dovrà andare in vigore dal 1° gennaio 1894, e prima di quell'epoca il Governo vi presenterà il Decreto da essere convertito in legge.

Quale paura dunque ci può essere?

L'onorevole De Bernardis ha parlato di patriottismo. Ma il patriottismo è meglio riserbarlo ad altre occasioni. Assolutamente qui non c'è ragione per ricordarlo; poichè, quanto alla riscontrata, esso è proprio inopportuno.

Questa è la verità.

È inutile parlare di patriottismo, ecc. (*Ularità*).

Come volete che noi ci prendiamo il gusto di turbare l'organismo dei Banchi meridionali, quando invece con questa legge si cerca di dar loro forza? Chi volete che venga fuori con Decreti di questo genere?

Questo Decreto verrà alla Camera prima della sua attuazione; poichè, lo ripeto, questa non potrà avvenire prima del 1° gennaio 1894.

Quindi ripeto che il Ministero ha inteso di esprimere il concetto che il Decreto Reale sarà presentato alla Camera prima che venga in attuazione; così questa sarà pienamente edotta in tempo.

Mi si domanda di dichiarare adesso quali sono i criteri del Governo, ma quando si dovesse dichiararli tanto varrebbe fare la legge.

Il Governo, per bocca dell'onorevole presidente del Consiglio, ha dichiarato che la materia è delicata, che essa è degna di studio, e quindi non si possono ora indicare i criteri precisi.

Si vuole la dichiarazione che il Decreto debba essere in armonia con l'articolo 3. Con questo articolo avete dato al Governo la facoltà di dare per Decreto Reale, sia durante il corso legale, sia dopo la cessazione di esso, le norme per il cambio dei biglietti. Il Governo certamente dovrà eseguire questa parte della legge; e non è presumibile che un Governo chiamato ad eseguire una legge, con un Decreto Reale dia norme che sono in antinomia con essa. (*Oh! oh! — Rumori*). Questo non è possibile. I Decreti Reali debbono essere tutti contemperati allo stesso concetto. Il Decreto Reale, che il Governo dovrà fare e che dovrà presentare alla vostra approvazione prima di essere eseguito, sarà un Decreto il quale s'ispirerà al concetto di garantire i Banchi meridionali dai pericoli, che la riscontrata possa produrre ad essi. (*Applausi a sinistra — Rumori alla estrema sinistra*).

Presidente. Veniamo ai voti.

Prego la Camera di prestarmi attenzione. L'articolo sul quale si discusse ieri non esiste più. La Commissione ha accettato il nuovo articolo presentato dal Ministero che è il seguente:

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.

« È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie in cui i detti biglietti hanno corso legale.

« Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabilite con Decreto Reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge. »

Quindi io credo che, salvo di udire l'avviso di coloro che li avevano proposti, gli antichi emendamenti non abbiano più ragione d'essere.

Tutto al più potrebbero sussistere quello dell'onorevole Chimirri e quello dell'onorevole Montagna, che si contrappongono all'intero articolo ministeriale.

Domando all'onorevole Chimirri ed all'onorevole Montagna se mantengano questi loro emendamenti.

Chimirri. Considerato il modo, nel quale si è svolta la discussione, ritiro il mio emendamento e voterò contro la proposta del Governo. (*Bravo!*)

Montagna. Siccome nel mio emendamento mi occupavo della riscontrata, lo ritiro e voterò la proposta del Governo, perchè sono persuaso che dopo la discussione che c'è stata, a novembre il Governo non potrà presentarsi se non con provvedimenti che mirino direttamente a tutelare gli interessi degli Istituti di credito meridionali. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Presidente. Sta bene. Gli altri emendamenti, quelli cioè che si contrappongono ai singoli capoversi del primitivo articolo ministeriale, non hanno più ragione di essere.

Grippe. Ma c'è un emendamento dell'onorevole Berio mantenuto da me che si contrappone a tutto l'articolo del Ministero.

Presidente. Ma quello piuttosto è una aggiunta.

Ora vengono gli emendamenti che si contrappongono in parte o si aggiungono alla nuova formula del Ministero.

Vi è un emendamento dell'onorevole Maggiorino Ferraris, il quale all'ultimo capoverso del nuovo articolo ministeriale sostituisce il capoverso seguente:

« Fino a nuova disposizione di legge il cambio dei biglietti tra gli Istituti è regolato dalle norme in vigore stabilite dal Decreto dell'agosto 1891. »

C'è un altro emendamento degli onorevoli Colajanni, Sciacca della Scala ed altri:

« Il baratto dei biglietti tra gli Istituti medesimi agli effetti della riscontrata durante il regime del corso legale, continuerà

ad essere regolato dalle norme stabilite dal Decreto 30 agosto 1891. »

È uguale a quello dell'onorevole Maggiorino Ferraris.

Colajanni Napoleone. Noi abbiamo fatto nostro l'articolo dell'onorevole Grimaldi del disegno di legge del 6 dicembre.

Grimaldi, ministro del tesoro. E allora l'onorevole Colajanni lo combatteva!...

Colajanni Napoleone. Dovete spiegare perchè avete cambiato.

Presidente. C'è poi l'aggiunta dell'onorevole Berio, ripresa dall'onorevole Grippo.

Grippo. La ritiro perchè non voglio per conto mio pregiudicare la questione; e mi riservo di votare contro la proposta. *(Bene!)*

Presidente. Allora si voterà sull'emendamento dell'onorevole Ferraris.

Maggiorino Ferraris. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Maggiorino Ferraris. Prendo atto della dichiarazione del ministro del tesoro che gli effetti della fusione cominceranno ad aver vigore col 1° gennaio 1894, dichiarazione che prima non si era fatta; e prendo pure atto dell'altra sua dichiarazione che il Decreto sarà presentato al Parlamento prima.

Dopo ciò ritiro il mio ordine del giorno *(Bravo! a sinistra)* ed in conformità della dichiarazione che ho fatta prima, voterò contro la proposta del Governo. *(Commenti)*.

Presidente. Allora non resta che l'emendamento degli onorevoli Sciacca della Scala e Colajanni...

Sciacca della Scala. Il nostro emendamento, essendo la riproduzione precisa senza avervi tolto nè un punto, nè una virgola dell'articolo 5 del disegno di legge presentato dagli onorevoli Lacava e Grimaldi nel dicembre 1892 e rappresentando le idee esposte da coloro che hanno parlato in questa discussione, lo manteniamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Faccio osservare alla Camera che il disegno di legge dal quale l'onorevole Sciacca ha tolto quest'articolo, è un disegno di legge di proroga dello *statu-quo* con dichiarazione espressa che sarebbe venuta poi una legge organica. Oggi dovendosi fare una legge organica in una condizione di fatto sostanzialmente diversa, perchè oggi non abbiamo più sei Istituti, ma

ne avremo tre, è logico che il Ministero si riservi di studiare la questione.

Presidente. Prima di venire alle dichiarazioni di voto, è bene intendersi su ciò che deve votarsi. Sulla prima parte dell'articolo mi pare che tutti sono d'accordo. *(Sì! sì!)* Allora si metterà ai voti l'emendamento dell'onorevole Sciacca.

Sciacca della Scala. Cedendo al desiderio di molti amici d'opposizione per lasciar impregiudicata la questione, ritiro il mio emendamento e mi riservo di votare contro la proposta del Governo.

Presidente. Allora non resta che porre a partito l'articolo proposto dal Ministero, nelle sue varie parti.

Sulla prima parte non c'è alcun emendamento.

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.

« È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie, in cui i detti biglietti hanno corso legale. »

La metto a partito.

(È approvata).

Viene ora la seconda parte, riguardo alla quale non vi sono più emendamenti, essendo tutti stati ritirati.

Hanno chiesto di parlare per una dichiarazione di voto gli onorevoli Branca, Giusso, Sonnino ed altri.

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

Branca. Come ho dichiarato nel mio ordine del giorno, credendo pochissimo alla efficacia di questa legge, nè credendo alla sua durata di 20 anni, io non ho preso parte alla discussione, nè la prenderò mai in seguito. Ma, siccome io credo che questo sia il punto culminante, se, cioè, si voglia in buona fede dalla Camera e dal Ministero provvedere alla coesistenza pacifica dei tre Istituti, io avrei sperato che gli onorevoli ministri avessero detto una sola parola, che fosse stata in armonia con l'articolo 3, perchè così avremmo saputo a quale intento si sarebbe fatto il Decreto Reale, che sarà presentato.

Io, lo dico francamente, siccome non voglio dire quello che non penso, non posso dire che voterò perchè l'onorevole Giolitti è a quel posto. Vi sia l'onorevole Giolitti, o non vi sia, la questione rimane la stessa, e rimane sem-

pre molto grave. La Camera deve riflettere che si vota una legge... (*Rumori*) organica, in cui tutti debbono dare il loro voto; invece nel dicembre si trattava di un provvedimento speciale.

Ora, io dico, come si può consentire al Ministero di fare un Decreto, se gli stessi ministri, che abbiamo, prima del 6 dicembre proponevano una cosa ed ora ne propongono un'altra?

La loro volontà cambia di giorno in giorno. Per queste ragioni, io voto contro.

Presidente. L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare.

Giusso. È opinione di molti in questa Camera, e mia fermissima, che questa legge segna la morte dei Banchi meridionali, e l'arma micidiale della quale si servirà la Banca d'Italia è la riscontrata. (*Rumori a sinistra ed approvazioni a destra*). Il Governo non ha accettato che fosse permessa la libertà del saggio dell'interesse, come ha chiesto ripetutamente il direttore generale del Banco di Napoli; ora ha mostrato di non volere accettare nessun temperamento sulla riscontrata; per me sono quindi chiare le intenzioni del Governo: i Banchi meridionali debbono sparire... (*Rumori*) Quindi voterò contro.

Qui è questione di lealtà: è questione di buona fede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Convinto che il Governo in novembre interpreterà gl'interessi del paese nello stesso modo in cui li ha interpretati nell'articolo che ci aveva proposto; convinto che il Decreto del novembre si ispirerà agli stessi criteri; convinto pure che giunti a questo punto gli emendamenti non servono più a nulla e che non resta che votare pro o contro la proposta del Governo, dichiaro che ritiro il mio emendamento e che voterò contro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Ciò che io ho detto in principio di seduta sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, era inteso soltanto ad ottenere quelle maggiori rassicurazioni che ora ho avuto. (*Rumori*).

Queste maggiori rassicurazioni tendono a sgombrare ogni dubbio dall'animo degli amici del Ministero e rassicurano me; voterò quindi la proposta del Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi.

Rinaldi. Darò brevemente ragione del mio voto, anche a nome di alcuni amici; e prego i miei colleghi di ascoltarmi con benevolenza, (*Rumori*) perchè io non mi dilungherò. Io non guardo alla politica, ma guardo alla questione serenamente ed obiettivamente.

Presidente. Faccia una dichiarazione soltanto!

Rinaldi. Precisamente. Le osservazioni fatte dagli oppositori, me lo perdonino, comprendono degli equivoci, dei timori ingiustificabili, e dirò ancora delle esagerazioni.

Non vi è ragione, almeno a mio parere, di sospettare delle assicurazioni che noi abbiamo avute dall'onorevole ministro del tesoro e dal presidente del Consiglio. Costoro non oseranno certo presentare un Decreto, il quale si possa dire nato da inconstituzionalità.

È poi una esagerazione (ed è una risposta che io intendo dare all'onorevole Giusso), è una esagerazione dire che da questa proposta possa derivare la distruzione dei Banchi meridionali. Io che sento di avere affetto alle Province meridionali, nè più nè meno che gli egregi oppositori, dirò ai miei colleghi: votiamo pure una proposta come è quella fatta dal presidente del Consiglio, perchè nulla pregiudica; e noi potremo sempre tornare a discutere serenamente e con pienezza di convinzioni le proposte che ci saranno poi presentate dal Governo. (*Bravo! Bene! — Applausi a sinistra*).

Presidente. L'onorevole Garibaldi ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

Garibaldi. Io, che non mi sento profeta, non so che cosa potrà pensare il Governo a novembre. Tuttavia voterò la proposta ministeriale, riservandomi di combattere, occorrendo, il decreto quando verrà in discussione; (*Rumori*) perchè io so che, buone o cattive le leggi, il Governo deve farle rispettare, ma quando si tratta di un Decreto Reale, siccome son certo che la Camera italiana impedirà a qualunque costo che i Banchi meridionali siano sacrificati alla Banca massima, se non sarà quale è nel nostro intendimento potremo sempre respingerlo. (*Bravo!*)

Perciò, votando questa seconda parte dell'articolo 5°, mi riservo di combattere, nella discussione del decreto, ciò che potesse esser dannoso ai Banchi meridionali.

Mussi. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Parli l'onorevole Mussi.

Mussi. Io ho già dichiarato che questa legge mi sembra troppo dominata dai Decreti Reali; di guisa che, a mio avviso, si risolveva in una manifesta abdicazione della Camera.

Oggi si domanda ancora di regolare per Decreto Reale una questione importantissima. Si dice che a novembre potremo riesaminare il problema. Ma allora la legge sarà già passata, e acqua passata non macina più.

Voci. No! no! (*Rumori e conversazioni*).

Mussi. La legge sarà votata fra qualche giorno.

Agli articoli 8 e 9 noi troviamo altre materie disciplinate per Decreto Reale. Io confesso la verità: ho fede, una fede ardente nel Ministero, ma non ancora la fede che muove le montagne. In questa condizione di cose, io mi asterrò dal voto.

Presidente. Allora verremo ai voti su questa seconda parte dell'articolo 5, della quale do lettura.

« Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi biglietti fra gli Istituti saranno stabilite con Decreto Reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge. »

Hanno chiesto la votazione nominale sopra tale proposta gli onorevoli Sonnino, De Martino, Antonelli, Levi, Casale, Materi, De Nicolò, Lucifero, Pugliese, Flaùti, Bufardeci, Quarto di Belgioioso, Papadopoli, Bertolini, Torrigiani, Galli e Costa.

Chi approva la seconda parte dell'articolo 5 risponderà Sì, chi non l'approva risponderà No.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Risposero sì:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Amore — Andolfato — Anzani — Aprile.

Baccelli — Badini — Basini — Berio — Bettòlo — Bonacossa — Borruso — Boselli — Bracci — Brin — Brunialti — Brunicardi — Buttini.

Calderara — Calpini — Calvi — Cambiasi — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capoturo — Cappelleri — Capruzzi — Carcano — Careni — Carpi — Casana — Castoldi — Castorina — Cavagnari — Cavallini — Cefaly — Ceriana-Mayneri — Cer-

ruti — Cerulli — Chiapusso — Chiesa — Cianciolo — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocito — Cocuzza — Contarini — Coppino — Costantini — Cremonesi — Cucchi.

Dal Verme — Daneo — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Balzo — De Luca Ippolito — Delvecchio — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Blasio — Di San Giuliano.

Elia — Episcopo — Ercole.

Fagioli — Faldella — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gallotti — Garibaldi — Gasco — Gatticasazza — Genala — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Gorio — Grandi — Grimaldi — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Leali — Licata — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucchini — Luciani — Luporini.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Marzotto — Masi — Maury — Mel — Merello — Mestica — Miraglia — Mirto-Seggio — Montagna — Monti — Monticelli — Morelli Enrico.

Nicastro — Nicolosi — Nigra — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini.

Pace — Palberti — Panizza — Papa — Parpaglia — Pastore — Pelloux — Petronio — Peyrot — Piaggio — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pisani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pulino.

Quarena — Quartieri.

Raggio — Randaccio — Reale — Riboni — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Ronchetti — Rosano — Rossi Luigi — Roux — Ruggieri Giuseppe.

Sacchi — Sani Giacomo — Scaramella-Manetti — Simonelli Ranieri — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sorrentino — Spirito Francesco — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala.

Talamo — Tasca-Lanza — Techio — Toaldi — Tondi — Tornielli — Tortarolo — Tozzi — Trigona — Trincherà — Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Villa — Vischi.

Weill-Weiss.

Zecca — Zeppa — Zizzi.

Risposero no:

Agnini — Antonelli — Arnaboldi.

Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Bertolini — Bonasi — Bonin — Borgatta — Branca — Brunetti — Bufardeci.

Caetani Onorato — Cambray-Digny — Cappelli — Casale — Casilli — Cavallotti — Celli — Chimirri — Chinaglia — Chindamo — Cibrario — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Conti — Costa — Curioni.

D'Alife — Damiani — Danieli — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — Della Rocca — De Martino — De Nicolò — De Salvio — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Rudini — Di Trabia — Donati.

Falconi — Ferraris Maggiorino — Figlia — Flaùti — Fortunato.

Galli Roberto — Garavetti — Giordano-Apostoli — Giusso — Grippio.

Lazzaro — Lentini — Levi Ulderico — Lochis — Lucca Piero — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Materi — Mecacci — Mercanti — Merlani — Miceli — Mocenni.

Nicotera.

Palizzolo — Papadopoli — Perrone — Piovene — Placido — Pugliese.

Rampoldi — Ricci — Rizzo — Roncalli — Rospigliosi — Rubino.

Sacchetti — Saporito — Sciacca della Scala — Serena — Serristori — Silvani — Silvestri — Socci — Sola — Sonnino Sidney — Sormani.

Tiepolo — Torelli — Torlonia — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Vacchelli — Valle Angelo — Vendemini — Vienna.

Zappi.

Si astennerò.

Capilongo.

Fani.

Galeazzi.

Luzzatto Attilio.

Mordini — Mussi.

Pandolfi — Paternostro — Pellegrini.

Quintieri.

Sineo — Suardi Gianforte.

Sono in congedo:

Arbib.

Bastogi Gioacchino — Bastogi Michelangelo — Bocchialini.

Camagna — Campi — Clemente — Commandini.

Di San Donato.

Graziadio.

Luzzati Ippolito.

Miniscalchi.

Pais-Serra — Panattoni — Paolucci — Pasquali.

Rava.

Senise.

Testasecca.

Zucconi.

Sono ammalati:

Coffari.

Di Sant'Onofrio.

Lugli

Manganaro.

Ponti.

Schiratti — Suardo Alessio.

Assenti per ufficio pubblico:

Guelpa.

Morin.

Niccolini.

Ungaro.

In missione:

Morelli-Gualtierotti.

Nasi.

Romanin-Jacur.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Partecipo alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla seconda parte dell'articolo 5.

Presenti e votanti 317

Risposero sì 203

Risposero no 102

Si astennerò 12

(È approvata la seconda parte dell'articolo 5).

(Molti deputati occupano l'emicyclo).

Favoriscano di prendere i loro posti perchè dobbiamo, ora che sono approvate le due prime parti, votare il complesso dell'articolo 5.

Non essendovi altre proposte pongo a partito il complesso dell'articolo 5.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora un articolo 5 *bis* dell'onorevole Curioni: « Le controversie che in attinenza alle disposizioni della presente legge possono sorgere fra i tre Istituti emittenti, o fra esse e i possessori dei biglietti, sono sottratte alla cognizione dei tribunali ordinari e deferite alla IV sezione del Consiglio di Stato. »

V'insiste l'onorevole Curioni?

Curioni. L'articolo aggiuntivo che ho proposto non altera l'economia della legge, nè modifica, in alcun modo le basi sue; tende unicamente a stabilire la giurisdizione delle controversie che possono avere attinenza con la legge.

A questa giurisdizione il progetto non provvede. Credo, quindi, dover dire brevemente le ragioni per le quali ho presentato questo articolo.

Tutto ciò che si attiene alla monetazione, al corso monetario e alla circolazione della moneta e dei suoi rappresentativi è, indubbiamente, una funzione politica dello Stato.

La delegazione di questa funzione, che, per mezzo di questa legge, noi facciamo agli Istituti non modifica, in alcun modo, l'essenza della funzione.

È una delegazione che lo Stato fa di una funzione che egli eserciterebbe se non gli convenisse di farla esercitare da altri. Essendo quindi una funzione delegata, deve rimanere soggetta a quelle norme alle quali sarebbe soggetta qualora fosse esercitata dallo Stato direttamente.

Ora, secondo il nostro diritto pubblico, gli atti del Governo, che si esplicano nell'esercizio della funzione politica, non sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali ordinari, nè di quelli amministrativi. E difatti, la giurisprudenza dei nostri tribunali supremi ha, sempre, ritenuto che gli atti del Governo nell'esercizio della funzione politica sfuggono all'azione giudiziaria; e quando fu istituita la quarta Sezione del Consiglio di Stato, come supremo Consesso giudiziario amministrativo, perchè non nascesse il dubbio che gli atti del Governo, nell'esercizio della funzione politica, potessero essere devoluti a quella giurisdizione, fu introdotta una disposizione speciale nella legge, secondo cui gli

atti del Governo, nell'esercizio della funzione politica, sfuggono anche alla giurisdizione di quel supremo Consesso amministrativo. Ed è naturale. Ogni atto del Governo, nella esplicazione della funzione politica, non può avere per moderatore, che un corpo politico, che è il Parlamento. Qui, noi dobbiamo, volta per volta, giudicare, secondo le contingenze del momento, se il Governo, nell'esercizio della funzione politica, abbia, o no, opportunamente tutelato gli interessi generali che valgono più degli interessi particolari. Perciò, egregi colleghi, avevo trovato molto corretta, sotto l'impero della legge precedente che non stabiliva un diritto nei portatori dei biglietti, ma un obbligo negli Istituti d'emissione, al cambio, aveva trovato molto corretta la giurisprudenza del tribunale civile di Torino, che, in una controversia fra un possessore di biglietti ed il Banco di Napoli (il possessore si lagnava che non gli fosse stato fatto il cambio a termini di legge), aveva dichiarato la incompetenza dell'autorità giudiziaria. E, per questo ordine di idee, avevo ritenuto anche più corretto il testo dell'articolo proposto dal Governo, con cui erasi stabilito l'obbligo negli Istituti d'emissione di cambiare i biglietti, senza però sancire un vero e proprio corrispondente diritto nei possessori di biglietti di farseli cambiare.

E nella ipotesi, resa omai realtà, che fosse accolta la modificazione proposta dalla Commissione, è parso a me, che potesse convenire un temperamento nel senso che, creandosi un diritto che non aveva fondamento nella legge civile, ma solamente nella legge politica, questo diritto fosse subordinato alla giurisdizione di un tribunale supremo amministrativo il quale potesse, meglio che i tribunali ordinari, informarsi alle contingenze del momento. A questo intento ho proposto l'articolo addizionale di cui l'onorevole presidente diede lettura.

Con questo temperamento si evitano anche, notatelo bene, le possibili discordanze della giurisprudenza, che può essere molto disforme, secondochè le controversie si svolgano in una od in altra regione retta da diverso magistrato supremo.

Confido che il mio articolo aggiuntivo possa quindi essere accettato dalla Commissione e dal Governo, qualora poi non fosse accolto, mi riserverei di presentare un'altra proposta nello intento quanto meno di sal-

vare l'unità della giurisprudenza, lochè si potrà ottenere stabilendo ad esempio che tutte le controversie, che possano sorgere in attenzione a questa legge, tra il Governo e gli Istituti di emissione, tra gli Istituti stessi, o fra essi e i portatori dei biglietti, siano devolute in ultima istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Curioni propone nel suo articolo aggiuntivo, che le controversie le quali possano sorgere fra i vari Istituti emittenti siano demandate alla quarta Sezione del Consiglio di Stato; ed ha soggiunto che qualora questo articolo non fosse accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero, egli si riserva di presentare, dopo gli ultimi articoli della legge, un articolo aggiuntivo, affinché, per lo meno, queste controversie siano demandate alla Corte di cassazione di Roma.

Per quanto riguarda quest'ultima parte del suo discorso, il Ministero si riserva di rispondere quando l'onorevole Curioni presenterebbe l'articolo aggiuntivo. Ma per la prima parte, io sono dolente di non potere accettare la sua proposta.

L'onorevole Curioni, infatti, giustamente fece osservare che gli atti che emanano dal potere politico, sfuggono tanto al potere giudiziario, quanto al potere amministrativo, ed entrano nella categoria di quei tali atti che sono solo sindacabili dal Parlamento. Ma quanto alle controversie bancarie, non trovo una ragione sufficiente per toglierle alla giurisdizione ordinaria. Non basta che un tribunale del Regno si sia dichiarato incompetente in tali controversie; l'ultima parola sulla materia deve essere pronunciata dalla Corte di cassazione, che sta sopra ai tribunali.

Ma vi è ancora un altro argomento, su cui richiamo l'attenzione dell'onorevole Curioni. La quarta Sezione del Consiglio di Stato fu istituita per giudicare i provvedimenti delle autorità amministrative. Non ho bisogno di dire all'onorevole Curioni, che spetta alla quarta Sezione del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccessi di potere, o per altri provvedimenti dell'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante. Ora se tali sono le attribuzioni della quarta Sezione del Consiglio di Stato, è chiaro che essa non è

chiamata per l'istituzione sua a giudicare di questioni *de meo et de tuo*, le quali devono essere risolte non da giurisdizioni speciali, ma dai tribunali ordinari.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Curioni. Se ogni volta che un tribunale interpreta in un modo qualsiasi una legge dovesse intervenire il potere legislativo, non so dove si potrebbe giungere. In quanto poi alla proposta dell'onorevole Curioni, di creare una giurisdizione eccezionale, in una questione come questa, ed in materia la quale, in molte sue parti, è prevista nel nostro Codice di commercio, faccio notare che sarebbe grave derogare alle regole di diritto comune. E del resto mentre la tendenza è per far sparire le giurisdizioni eccezionali, sarebbe poco conveniente crearla per gli Istituti d'emissione, i quali oltre che avere la facoltà di porre in circolazione la carta fiduciaria, oltre che aver rapporti con lo Stato, hanno funzioni di credito ordinario, e peggio per la Banca d'Italia, che è una Società anonima. Perciò la Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Curioni.

Curioni. Allora lo ritiro.

Presidente. Veniamo dunque all'articolo 6° concordato fra Commissione e Governo:

« La riserva degli Istituti di emissione dovrà essere portata, entro un anno, a 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

« La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro. »

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

(Non è presente).

Perde la sua volta.

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Giusso.

(Non è presente).

Perde anch'egli la sua volta.

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole

Ferraris il quale aveva presentato questi due emendamenti:

« Al primo comma sopprimere le parole:

o di certificati di conti correnti all'estero.

« Aggiungere il comma:

« Trascorso il secondo anno d'attuazione della legge, gli Istituti dovranno aumentare dall'un per cento all'anno la loro riserva metallica fino al 50 per cento della rispettiva circolazione. »

Ferraris Maggiorino. A questo articolo ho presentato due emendamenti. Il primo è stato accolto dal Governo e dalla Commissione nel nuovo articolo concordato; e ne ringrazio tanto l'uno quanto l'altra. Era assolutamente necessario, a mio avviso, che i certificati di conti correnti all'estero non potessero figurare come riserva. Quindi ringrazio, anzi lodo il Governo di avere esclusa questa proposta che era di iniziativa della Commissione.

Il mio secondo emendamento vorrebbe che, trascorso un certo termine, gli Istituti dovessero aumentare la loro riserva metallica dall'un per cento fino al 50 per cento della loro circolazione.

Le prime deliberazioni della Commissione, ricordate anche dall'onorevole relatore, portarono l'aumento graduale della moneta metallica assai al di là della misura che propongo. Quindi si vede che nella mia proposta mi trovo in eccellente compagnia, in compagnia, cioè, di una Commissione la quale ha studiato il problema con molto interesse.

È ben inteso che, nel 50 per cento da me proposto, vi potrà essere un 17 per cento di cambiali sull'estero.

Non voglio certamente prolungare la discussione. Ma amerei che la Commissione volesse riprendere in esame questa proposta e non dipartirsi dai buoni principii e dalle buone disposizioni in cui prima si era posta; perchè, è inutile il dissimularcelo, una riserva del 40 per cento è assolutamente insufficiente per gli scopi che la legge si dovrebbe proporre.

Noi assistiamo in questi giorni ad un rialzo, veramente rincrescevole, del cambio sull'estero; e quando questo cambio è arrivato al 5 per cento, comprenderà il Governo che non è in questa maniera che noi ci avviciniamo alla ripresa dei pagamenti in metallo, ma che non possiamo nemmeno ispirare nei mercati esteri quella fiducia, che

è necessaria per poter ottenere condizioni monetarie migliori pel nostro paese.

Non c'è Banca in Europa, che creda di poter sostenere il cambio col 40 per cento di riserve metalliche e di mezzi di cambio. Fondare una Banca col solo 40 per cento, sarebbe come armare un esercito di un fucile a pietra focaia, e mandarlo contro un esercito armato di fucile a ripetizione!

Nelle infinite discussioni a cui ha dato luogo questo argomento in Svizzera, tutti concordano che, con meno del 60 per cento di riserva, le Banche non possono far fronte al cambio.

È inutile ch'io dica, che le migliori Banche d'Europa hanno riserve fra il 50 e l'80 per cento, ma tutte superiori al 50 per cento.

Mi limito a chiedere che la riserva cominci ad essere del 40 per cento, che dopo due anni, di anno in anno cresca dell'1 per cento, fino a raggiungere il 50 per cento. Se vogliamo effettivamente arrivare ad abolire il corso legale anzi il corso forzoso, bisogna mettersi sopra un terreno di avviamento sicuro: avviamento che non disturberà alcuno, ma che potrà fare buona impressione in questo momento; perchè quando l'Europa monetaria ci tratta come ci tratta in questi giorni, dobbiamo mostrare che se non siamo capaci di misure efficaci, le sappiamo almeno preparare.

È con questo intendimento che mi rivolgo al Ministero ed alla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini per isvolgere la seguente agguinta:

« Alla scadenza del corso legale il Governo si riserva la facoltà di ordinare per legge un ulteriore aumento della riserva. »

Rubini. Il pensiero che mi ha mosso a presentare il mio emendamento, il quale tende a lasciare al Parlamento la facoltà di aumentare la riserva metallica, dopo che sia cessato il corso legale, che viene ormai stabilito in 5 anni, è quello medesimo che aveva indotto l'onorevole Ferraris a proporre l'aumento graduale sino da ora. Per me si faccia in un modo o nell'altro, è tutt'uno, ma la necessità dell'aumento della riserva metallica mi pare così evidente da non aver bisogno di una lunga dimostrazione.

Prego gli onorevoli colleghi di voler esaminare lo stato di fatto delle riserve metalliche delle varie Banche d'Europa in con-

fronto a quello che si vuole stabilire col presente disegno di legge; essi vedranno, come già rammentava l'onorevole Ferraris, che, sotto questo aspetto noi non potremo in avvenire essere paragonati altro che alla Spagna. Nel quadro che l'egregio relatore ebbe cura di unire al suo lavoro a pagina 18 veramente figurerebbe anche il Belgio fra i paesi i quali hanno una riserva metallica deficiente, inferiore, cioè, a quella misura che desidera l'onorevole Ferraris come un minimo. Ma, a questo riguardo, debbo avvertire che la Banca Nazionale del Belgio, oltrechè avere una riserva metallica, ha pure una speciale riserva di effetti sull'estero che noi vogliamo anche imitare. Cosicchè se si prende a considerare il rapporto della riserva complessiva della Banca del Belgio con la sua circolazione tenuto calcolo anche della divisa estera, si arriva anche per essa al 50 per cento. Col nostro 40 per cento saremo superati anche dai più piccoli, per esempio, dalla Rumania.

È bene a questo riguardo, di non dimenticare, che, ormai, le riserve metalliche delle Banche non hanno più il semplice ufficio che avevano una volta, cioè di ragguagliarsi alle necessità del movimento del cambio degli Istituti, ma hanno via via assunto un altro scopo, ben chiaro, quello di mettere in disparte, di tesoreggiare l'oro.

Nessuna migliore dimostrazione al riguardo potrebbe aversi fuorchè esaminando le condizioni della riserva metallica e degli affari della Banca di Francia.

Nel 1885 la Banca di Francia aveva una riserva metallica di due miliardi, in cifra tonda, una circolazione di tre miliardi ed un portafoglio di 950 milioni.

Nel 1890 la circolazione salì a 3,150,000,000, la riserva a 2,500,000,000, mentre il portafoglio discese ad 810,000,000.

Nel 1893 (lascio gli altri anni per non allungare il discorso) troviamo che, mentre la circolazione è salita a 3,440,000,000, la riserva tocca quasi i 3,000,000,000, mentre il portafoglio è sceso a 650,000,000. Da qui si vede come l'aumento della riserva non sia dovuto all'accrescimento degli affari di quella Banca, ma piuttosto per immagazzinare la moneta metallica, in attesa di avvenimenti, i quali ne richiedessero l'impiego.

Vediamo anche la Banca d'Inghilterra, la quale aveva, tre anni or sono, riserve metalliche di 17 a 18 milioni di sterline, ed è

giunta, in questi ultimi giorni, ad averne persino 29. Così dicasi della Banca tedesca, la quale aumentò la sua riserva metallica, nello spazio dal 1882 al 1893, da 600 ad 850 e persino 900 milioni di marchi.

Tutto questo sempre senza corrispondenza col movimento commerciale, ma all'unico fine di avere una grossa riserva metallica nei propri forzieri, o nelle proprie cantine.

Ora, è questo bisogno meno sentito in Italia?

A me pare di no, anzi mi pare debba dirsi il contrario; qui, più che altrove, è necessario che noi teniamo una riserva, non dico fino all'altezza di quella degli Istituti, che ho accennato, perchè si andrebbe all'80, al 90, al 100 per 100 della circolazione; ma, per lo meno, più forte di quella che vorrebbe il disegno di legge.

Ed è più necessario in Italia che altrove perchè noi non possiamo fare nessun altro calcolo di aver dell'oro altrimenti che trovandolo, nel momento del bisogno, nelle cantine degli Istituti di emissione. Noi non abbiamo il tesoro di guerra; in paese l'oro è completamente sparito; ed il giorno in cui fosse necessario di avere una forte somma disponibile in metallo noi ci rammaricheremmo assai di non aver preveduto questa necessità in tempo, e di trovarci a mal partito in quel momento.

Riserva delle Banche e Tesoro di guerra, ormai in Europa sono divenuti sinonimi.

Noto, inoltre, che ci vincoliamo per venti anni.

È egli possibile, egregi colleghi, che un impegno di tanta durata possa apparire a noi ragionevole, giustificabile di fronte al movimento continuamente ascendente delle riserve metalliche delle Banche di tutti gli Stati di Europa?

A me pare di no. Venti anni sono un periodo lunghissimo per le vicissitudini della circolazione, del commercio, per tutti i bisogni anche politici a cui può andare incontro un paese.

È perciò che io tendeva a non esautorare il Parlamento ed a mantenere al medesimo dopo un determinato periodo la facoltà di ritornare sull'argomento, e di stabilire in allora, se e come sia possibile di aumentare la riserva.

A me pare che messa così la questione, questione che è affatto estranea alla politica,

e tende unicamente a mantenere a noi una libertà preziosissima, anzi necessaria, essa dovrebbe essere accolta da tutte le parti della Camera. Ed io a questo fine la raccomando caldamente ai colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Io non mi faccio l'illusione di vedere accettato il mio emendamento, poichè la proposta che faccio può sembrare molto arida.

Propongo di non stabilirsi nella legge che gl'Istituti debbano avere una riserva metallica; cioè di non obbligarli ad avere la tale o la tal'altra riserva metallica, ma solamente obbligarli ad averla in certe proporzioni in tempo di corso forzoso.

In tempo di piena circolazione metallica, di convertibilità dei biglietti, appartiene agli Istituti di emissione di vedere in quali proporzioni debbono tenere il loro incasso metallico. Quando essi sono obbligati da una legge a convertire il biglietto, quando sono obbligati da una serie di sanzioni, come per esempio... (*Rumori a sinistra*).

Presidente. Prego di far silenzio!

Saporito. È questione di imporre il galateo non è questione di pregare. Pare che il rumore sia venuto dalla tribuna.

Voci. No! no!

Saporito. Allora l'individuo che si è permesso rumoreggiare si faccia vedere.

Presidente. Ma vada innanzi! Facciano silenzio.

Saporito. Signor presidente, la prima volta che succedono di queste cose io lascio di parlare.

Presidente. Scusi, non ho udito!

Saporito. Le dico che la prima volta che io sento uno di questi grugniti, che io reputo scandalosi in un'assemblea legislativa, io finisco, lascio di parlare, lasciando la responsabilità alla Presidenza.

Presidente. Ma cosa posso fare io più che invitarli a tacere? Ma scusi, onorevole Saporito, un poco dipende da ciò che Ella non ha voce e non la sentono parlare come non la sento io.

Saporito. Dunque, come dicevo, in tempo di circolazione metallica, siccome ci sono delle sanzioni e si possono stabilire delle sanzioni ancora più serie, come quelle del Codice di commercio che colpiscono le cambiali non pagate e dalle quali verrebbe la dichia-

razione di fallimento dell'Istituto che non cambia il biglietto, non c'è bisogno d'imporre agli Istituti di emissione un tanto di riserva metallica. Essi penseranno a tenere quelle riserve che saranno necessarie per essere sempre pronti al cambio dei loro biglietti. Ed in questa maniera fa la Banca di Francia.

La Banca di Francia non è obbligata dai suoi statuti o dalle leggi dello Stato a mantenere un tanto di riserva: pensa essa al suo incasso. La Banca di Francia qualche volta è arrivata ad avere una piccolissima riserva in rapporto alla sua circolazione come spesso ha avuto il cento per cento di riserva.

Quando gl'Istituti di emissione sono obbligati alla convertibilità del biglietto, sono nella necessità di pensare al modo più conveniente per adempiere rigorosamente ai loro doveri e non possono quindi limitarsi ad avere solamente un buon portafoglio per eseguire il cambio dei biglietti a vista con valuta metallica.

Però in tempo di corso legale la questione è diversa.

Allora le riserve metalliche sono tesoro di guerra; allora lo Stato, in un paese come il nostro in cui non esiste più moneta metallica, ha l'interesse di obbligare le Banche di emissione ad avere una certa riserva metallica che servir possa ai suoi bisogni in certe date eventualità.

Dunque il mio emendamento obbliga gli Istituti di emissione ad una riserva metallica in tempo di corso forzoso; li lascia liberi in tempo di convertibilità di biglietti.

Potrei svolgere ancora a lungo questa questione, ma non voglio abusare della cortesia della Camera; e mi rivolgo al Ministero e alla Commissione per sapere se accettano il mio emendamento; perchè, in caso contrario non lo farò mettere ai voti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Mi duole molto di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito, perchè, inteso com'è scritto, vorrebbe dire che, quando si giunge al momento del cambio libero, non c'è più misura di riserva.

Ora, io credo, anche in quella ipotesi, che sia opportuno di mantenere come è sempre stato in Italia, la determinazione di una data proporzione di riserva.

In quanto agli altri due emendamenti che

furono svolti, quello dell'onorevole Rubini vorrebbe che, alla scadenza del corso legale, si riservi la facoltà di ordinare per legge un ulteriore aumento dell'eriserva; invece l'emendamento dell'onorevole Maggiorino Ferraris vorrebbe che gradatamente fin d'ora si determinasse un aumento. Ora bisogna notare che la riserva in fondo è un capitale completamente infruttifero, e il giorno in cui il cambio fosse libero, è vero in parte ciò che ha detto l'onorevole Saporito, cioè che le Banche sono esse interessate a procurarsi una riserva.

Stabilire un *minimum* lo capisco, ma voler stabilire, quando la Banca sarà obbligata a cambiare a vista, una cifra troppo alta di riserva metallica sarebbe andar contro a tutte le consuetudini che si seguono nei paesi a corso libero. E quindi dichiaro di non poter accettare, con mio rincrescimento, nessuno dei due emendamenti.

Saporito. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Saporito. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che dice di non poter accettare il mio emendamento, lo ritiro.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rubini. Il mio pensiero, mi pare, sia stato frainteso dall'onorevole presidente del Consiglio. Io non ho voluto fin d'ora che si prendesse un provvedimento concreto, perchè capisco che il provvedimento deve svolgersi secondo i fatti, deve tener conto delle circostanze. Ma io ridomando alla Camera, se è conveniente impegnarci fin da oggi a mantenere la riserva nella misura proporzionale del 40 per cento, per venti anni di seguito, quando vediamo la tendenza di tutte quante le Banche estere ad aumentare non solo la riserva metallica in maniera assoluta, ma anche in linea relativa e proporzionale. Ciò mi conduce a fare osservare alla Camera che volendo noi stabilire una proporzione fissa, che duri per 20 anni, fra la riserva e la circolazione, e disponendo in altre parti del disegno di legge già votato che la circolazione abbia gradualmente a ridursi, questo equivale a consentire che le riserve metalliche vadano pure materialmente, in via assoluta, a ridursi insieme con la circolazione.

Infatti se la circolazione, ora di un miliardo, col 40 per cento di riserva implica di avere in deposito, nelle banche, 400 milioni

di riserva, quando sarà ridotta a 800 milioni, necessariamente la riserva minima potrà ridursi pure a 320 milioni. La conseguenza finale del disegno di legge sarà, dunque, che la riserva possa diminuire, ed è questo che è contrario a tutte le consuetudini, onorevole presidente del Consiglio. Ella ha detto che le consuetudini sono di avere non troppa riserva, perchè essa rappresenta un capitale infruttifero. Ma, o la parola consuetudine ha perduto il suo significato, o, in caso diverso, Ella è in errore, poichè la consuetudine di tutte le nazioni e banche previdenti è precisamente l'opposta; d'altronde l'onorevole Sonnino vi dimostrò che la riserva vien rappresentata da altrettanti biglietti della circolazione che ne prende il posto e frutta in sua vece.

È un errore di fatto lo asserire che l'aumento della riserva è contrario alle consuetudini quando, lo ripeto, invece, tutte le Banche del mondo tendono ad immagazzinare la moneta metallica e specialmente l'oro. La Banca di Francia, ad esempio, da 560 milioni d'oro, nel 1880, (non dico dell'argento) è arrivata ad averne nelle sue cantine per 1700 nel 1893, e si può dire che tutti gli Istituti dei paesi esteri hanno convertiti i loro sotterranei in vere miniere, in veri e propri giacimenti auriferi! Vorremo noi andare contro la corrente? Ebbene ci recideremmo i nervi, perchè il non seguire il movimento degli altri, vuol dire andare indietro, mentre dovremmo, anzi, raddoppiare il passo per diminuire la distanza che ci separa dagli altri paesi.

Quindi raccomando al Parlamento, al ministro del tesoro di non volere impegnare il paese per venti anni; sia l'impegno di tre o di cinque anni, ma conserviamo la libertà di ritornare sulla questione e di ordinare in allora i provvedimenti che, a seconda dell'esperienza e delle condizioni, troveremo conformi al maggior bene della patria.

Questi sono i miei desideri, che raccomando alla considerazione del Governo e della Giunta e alla deliberazione della Camera.

Presidente. Viene, ora, l'emendamento dell'onorevole Montagna:

« La riserva degli Istituti di emissione dovrà essere portata al 40 per cento della circolazione, e sarà composta in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse

a corso legale nel Regno o in verghe d'oro. Tale riserva deve essere depositata nelle casse dello Stato. Alla promulgazione, quindi, della presente legge depositeranno, nelle valute suddette:

La Banca d'Italia .	L. 320,000,000
Il Banco di Napoli	> 100,000,000
» di Sicilia	> 20,000,000

« Riducendo la circolazione ciascuno istituto, ha il diritto di ritirare il 40 per cento corrispondente alla riserva. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Montagna. Dopo le modificazioni apportate dalla Commissione a questo articolo una parte del mio emendamento non ha più ragione di essere. E poichè l'altra parte del mio emendamento, per l'accordo intervenuto e per altre intelligenze che vi furono riguardo alle condizioni dei singoli Istituti, sarebbe in contraddizione col primo articolo della legge ormai approvato dalla Camera, così ritiro tutto l'emendamento.

Presidente. Resterebbero gli emendamenti degli onorevoli Saporito e Ferraris, i quali credo ora siano contenti.

Saporito. Sta bene.

Ferraris Maggiorino. Sta bene.

Presidente. Vengono le aggiunte. La prima è quella dell'onorevole Rubini, che già è stata svolta. Poi quella dell'onorevole Sonnino, il quale propone di aggiungere in fine dell'articolo:

« Dei primi 33 per cento di riserva metallica, almeno i tre quarti dovranno essere composti di monete d'oro e verghe d'oro. »

Cocco-Ortu, relatore. Questa è compresa nella nuova formula dell'articolo.

Presidente. Rimane l'aggiunta dell'onorevole Ferraris, che già è stata svolta e quella dell'onorevole Martini Giovanni. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni per svolgere la seguente aggiunta:

« ...riconosciute come tali dal Ministero del tesoro.

« Scaduti i primi quattro anni dalla promulgazione della presente legge gli Istituti dovranno avere la riserva metallica effettiva ad ogni anno superiore del 2 per cento al 33 per cento sopra stabilito sino alla fine del 14^o anno, e successivamente dell'uno per cento, di modo che, allo scadere della concessione, essa riserva sia portata al 64 per cento oltre il 7 per cento di divisa estera. »

Martini Giovanni. La mia aggiunta era divisa in due parti. La prima parte è stata accolta tanto dal Governo quanto dalla Commissione.

La seconda, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, non sarebbe accolta nè dal Governo, nè dalla Commissione, e per conseguenza neanche dalla Camera.

Perciò la ritiro, ma, nel ritirarla, prego il ministro di accettare l'emendamento dell'onorevole Rubini, che sarebbe qualche cosa di mezzo fra l'obbligo assoluto fatto fin d'ora alle Banche per un aumento, sia pure graduale, della riserva, e il generico potere riservato allo Stato di ordinare, quando che sia, che questa riserva metallica venga aumentata.

Essendo della durata di venti anni la legge, mi pare importante riservare allo Stato questa facoltà, della quale non userebbe quando credesse che sia sufficiente la riserva del 40 per cento, ma solo in qualche momento eccezionale, ed occorre che allora sia in condizione di poterlo fare.

Presidente. Non restano allora che le due aggiunte degli onorevoli Ferraris e Rubini.

Ferraris Maggiorino. Non essendo accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione, la ritiro.

Rubini. Io la mantengo.

Giolitti, presidente del Consiglio. Mi duole di dover pregare la Camera di non accettarla.

Cocco-Ortu, relatore. Anche la Commissione è spiacente di non poter accettare perchè già provvede la nostra legge.

Rubini. Non c'è nella vostra legge.

Cocco-Ortu, relatore. Sì, c'è.

Rubini. Nella nostra legge, no.

Presidente. Rileggo, dunque, l'aggiunta proposta dall'onorevole Rubini, come è stata modificata:

« Alla scadenza del primo triennio, il Governo si riserva la facoltà di ordinare per legge un ulteriore aumento della riserva. »

Quest'aggiunta non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

La pongo a partito.

Chi l'approva sorga.

(Lopo prova e controprova, non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« La riserva degli Istituti di emissione do-

vrà essere portata, entro un anno, a 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro, e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

« La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Articolo 7. I biglietti degli Istituti sono dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.

« L'emissione di biglietti da 25 lire è mantenuta finchè sia provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

« La quantità dei biglietti da 25 lire che ciascun Istituto potrà emettere, sarà stabilita per Decreto Reale. »

Su questo articolo è iscritto a parlare, per primo, l'onorevole Giusso.

(Non c'è).

Allora, parli l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Cedo la mia volta all'onorevole Placido.

Presidente. L'onorevole Placido ha presentato il seguente emendamento, insieme con gli onorevoli Della Rocca, Casilli, Pugliese, Arcoleo, Palizzolo, Flaùti, Modestino:

« Si propone che all'ultimo comma dell'articolo 2 si sostituisca il seguente:

« La Banca d'Italia non potrà emettere biglietti di taglio inferiore a 100 lire, se non per una somma che eguagli il cinque per cento della sua circolazione. »

Parli, onorevole Placido.

Placido. Solo per compiere un dovere, dirò poche parole intorno a questo articolo sul quale ho presentato un emendamento.

Esistono precedenti dai quali risulta che, sempre, ad afforzare i Banchi minori, si è pensato a concedere a questi Banchi i biglietti di piccolo taglio.

Questo concetto, che balenò dapprima nella mente dell'onorevole Luzzatti, e di cui egli fece cenno in uno splendido scritto pubblicato nella *Nuova Antologia*, ebbe più tardi

applicazione nel disegno di legge presentato dal compianto ministro Magliani nel 1887.

Si era stabilito: 1°, che gli istituti aventi un capitale versato di 30 milioni e più, non potessero emettere biglietti da lire 25; 2°, che gl'istituti medesimi non potessero avere in circolazione biglietti da lire 50, se non per una somma uguale al quinto dell'emissione consentita a ciascuno di essi.

Ed era naturale.

Il concetto del legislatore di quel tempo trovava la sua spiegazione nella natura stessa delle cose.

Si trattava di stabilire più organicamente la circolazione dei minori istituti, che era più esposta alla concorrenza degli istituti maggiori.

Più tardi, nel disegno di legge presentato dall'onorevole Giolitti, d'accordo coll'onorevole Miceli, in un certo articolo 7°, se mal non ricordo, era detto così: « Gl'istituti aventi un capitale versato maggiore di 30 milioni, non potranno emettere biglietti da lire 50 se non per una somma che uguagli il decimo dell'emissione consentito a ciascuno di essi. »

Era questo il concetto che predominava nelle proposte legislative di quel tempo.

Ma la Commissione parlamentare, della quale faceva parte il nostro distintissimo collega, l'onorevole Maggiorino Ferraris, modificò quest'articolo, e con una disposizione transitoria, segnata al numero 46, propose che « fermo il disposto del paragrafo dell'articolo 6, gli istituti aventi un capitale versato maggiore di 30 milioni di lire, non potranno, durante i cinque primi esercizi della nuova concessione emettere biglietti di taglio inferiore a lire 100, se non per una somma che uguagli il 20 per cento della loro circolazione. »

Di guisa che nel disegno di legge della Commissione parlamentare il concetto informatore delle proposte ministeriali veniva più largamente attuato, e si vide sempre più il bisogno di autorizzare gli istituti minori ad emettere una somma maggiore di biglietti di piccolo taglio, perchè questi sono meno facili ad essere presentati al baratto e si prestano più facilmente alle contrattazioni private.

Questa è la storia legislativa su questo argomento, o signori. Aggiungo che non mi è ignoto (lo dichiaro agli onorevoli signori del

Governo) che scientemente, consentitemi il dirlo, si è autorizzata dal Governo una distribuzione di biglietti di piccolo taglio, con Decreto del 15 giugno decorso, nella quale la parte del leone è stata riservata ad altri, la parte dell'agnello al Banco di Napoli.

Il Banco di Napoli aveva 600,000 biglietti da lire 25, la metà di quelli della Banca Nazionale, che ne avea 1,200,000. Si è sentito il bisogno di aumentare i biglietti di piccolo taglio dei due Istituti, ed allora, alla vigilia della discussione di questa legge, è uscito un Decreto, in virtù del quale si è concessa facoltà di emettere alla Banca Nazionale altri 340,000 biglietti dello stesso taglio di lire 25, ed al Banco di Napoli solo altri 80,000. In altri termini la quarta parte, mentre prima il rapporto era della metà ad uno. Sicchè mentre si era sul punto di discutere questa legge, si è stabilita una differenza di trattamento fra i due Banchi.

Ora io, non vorrei che il Governo si riservi la facoltà di determinare la quantità dei biglietti di piccolo taglio che debbono servire per uso degli Istituti, ed invece domando alla cortesia del Governo e dei signori della Commissione se accettano il mio emendamento, e se entrano nell'ordine d'idee da me esposte, cioè che per i biglietti di piccolo taglio da 25 e 50 lire sia riservato soltanto il ventesimo dell'emissione, cioè il 5 per cento all'Istituto maggiore, ed invece una proporzione maggiore di questi biglietti sia attribuita agli Istituti minori.

Sostengo questa idea con tanto maggiore calore, inquantochè io l'ho veduta già esposta nelle istanze degli Istituti di credito, dei quali noi ci facciamo qui a sostenere le ragioni.

Una petizione presentata dal Banco di Sicilia domanda precisamente che i biglietti di piccolo taglio siano distribuiti in proporzione inversa della potenzialità degli Istituti ai quali si fa la concessione; il che si traduce nell'aperta domanda: che siano distribuiti in maggior quantità agli Istituti minori rispetto ai maggiori.

Se Governo e Commissione mi faranno l'onore di accettare questa mia idea, tanto meglio. In caso contrario non infastidirò ulteriormente la Camera, perchè credo che, nelle attuali condizioni, ogni discussione sarebbe inutile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Il disegno di legge, quale fu presentato dal Ministero e quale fu modificato dalla Commissione, tende appunto allo scopo di rendere possibile al Governo di attribuire agli Istituti minori un numero in proporzione maggiore di biglietti di piccolo taglio.

Quindi relativamente allo scopo da raggiungere siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole Placido.

Si tratta però di vedere in che misura debba essere applicato il concetto, che ho esposto.

Ora l'onorevole Placido ha citato a sostegno della sua tesi l'autorità del disegno di legge, che era stato presentato dall'onorevole Miceli e da me.

La Commissione in quell'articolo 46 che ha ricordato, concedeva agli Istituti maggiori una quantità di biglietti di piccolo taglio che poteva raggiungere il 20 per cento della loro circolazione. L'onorevole Placido proporrebbe invece non più del 5 per cento. Vede dunque che l'autorità da lui invocata, è molto lontana dal dargli ragione. Egli propone il 5 per cento ed invoca un progetto di legge che dava il 20.

Qui bisogna intendersi chiaramente. Non è possibile nemmeno dire, se abbia ragione chi vuole il 5 o chi vuole il 20 per cento di biglietti di piccolo taglio; è questione da risolvere secondo i casi. Per esempio, l'aumento dei biglietti da 25 lire fu recentemente una necessità, soprattutto per la campagna serica, la quale richiede molta moneta spicciola.

E non è esatto che al Banco di Napoli si sian date 80,000 lire sole di questi biglietti; si sono dati 2 milioni...

Placido. 80,000 biglietti.

Giolitti, presidente del Consiglio. Allora va bene, io parlava della somma.

Ripeto, è intendimento del Governo, di dare agli Istituti minori, una proporzione maggiore di biglietti di taglio piccolo, perchè questo giova ad essi, essendo più facile tenerli in circolazione; ma fare una tale determinazione per legge e per la durata di 20 anni è una cosa assolutamente impossibile, perchè le condizioni del mercato richiedono alle volte dei cambiamenti, che

non si possono prevedere per un periodo di 20 anni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio, se non altro per la cortesia con la quale mi ha onorato della sua risposta. Devo però rettificare un dato di fatto. Io mi sono servito del ricordo della relazione parlamentare, fatta in occasione del disegno di legge del 1889, per coordinarla coi diversi disegni di legge, e mostrare che nelle proposte legislative di diversi tempi e presentate da ministri o Commissioni diverse, vi è stato sempre questo concetto informatore, che ai Banchi minori si debba attribuire una proporzione maggiore di biglietti di piccolo taglio.

Se l'onorevole presidente del Consiglio non crede di stabilire la proporzione per legge, io non insisto; ma se non altro si dica per legge, che i biglietti di piccolo taglio da 25 e 50 lire saranno in gran parte destinati ai Banchi minori, perchè, onorevole Giolitti, Ella, sulla cui parola non vorrei dubitare, quantunque ora mi trovi in campo opposto, Ella potrà, per molti anni ancora, secondo i desideri dei miei colleghi della maggioranza e secondo anche i suoi desideri, dirigere l'azienda dello Stato, ma può anche accadere che venga un Gabinetto con idee opposte alle sue, ed allora le sue promesse rimarranno lettera morta ed i Banchi minori non avranno alcun vantaggio.

Io quindi non insisto. Se crede l'onorevole presidente del Consiglio di trasformare la mia proposta in legge, tanto meglio, in caso contrario, mi è giuocoforza contentarmi delle promesse da lui fattemi.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. Posso ripetere l'assicurazione che terremo conto della proposta dell'onorevole Placido, anzi che è nostro intendimento di agire secondo i criteri di essa. È impossibile che venga un Governo il quale non veda la necessità di aiutare i Banchi minori, attribuendo loro una proporzione maggiore di biglietti di piccolo taglio come sempre si è fatto.

Ora precisare questo concetto in una formula legislativa generica non è possibile e d'altra parte non serve assolutamente a niente.

Presidente. L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

Saporito. In credo che l'onorevole presidente del Consiglio potrebbe accettare questo mio emendamento sulla cui opportunità dirò poche parole.

Voi date agl'Istituti di emissione la facoltà di mettere in circolazione i biglietti del taglio di 25 lire, vale a dire quei biglietti che contribuiscono a rendere malsana una circolazione fiduciaria, e questa facoltà la prolungate fino a quando sarà provveduto pei biglietti di Stato attualmente in corso.

Io domando: perchè volete aspettare la risoluzione della questione dei biglietti di Stato, prima di obbligare gli Istituti di emissione a ritirare dalla circolazione i biglietti da 25 lire? Finchè c'è il corso legale, o meglio il corso forzoso, finchè abbiamo solamente una circolazione fiduciaria e non abbiamo circolazione metallica lasciamo circolare questi biglietti; ma quando questa situazione finirà, quando il corso legale non avrà più ragione di essere, quando saremo in piena circolazione metallica, allora perchè dover aspettare i provvedimenti sui biglietti di Stato prima di ritirare i biglietti da 25 lire?

Quando avverrà tutto ciò, voi potrete far ritirare i biglietti da 25 lire che inquinano una regolare circolazione fiduciaria, senza aspettare altri provvedimenti per altre questioni che sono difficili a risolvere, perchè trattasi di provvedimenti finanziari, di pagamenti di debiti dello Stato e via discorrendo.

Io spero che il presidente del Consiglio, che non ha creduto d'accogliere tanti altri miei emendamenti, voglia almeno accettare questo, che io trovo molto opportuno.

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone, ha facoltà di parlare.

Fili-Astolfone. Desidero rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio ed all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Essa è conforme a quella fatta dall'onorevole Placido. Oltre alle ragioni addotte dall'onorevole Placido per ottenere delle dichiarazioni rassicuranti dal Governo riguardo alla distribuzione dei biglietti di piccolo taglio, a parer mio ce n'è un'altra, ed è che la distribuzione di questi biglietti può influire grandemente a facilitare o a rendere più difficile la riscontrata.

A questo riguardo la mia preghiera consiste nel pregare il presidente del Consiglio affinchè dichiari che una proporzione mag-

giore di biglietti di piccolo taglio sarà sempre concessa ai Banchi meridionali.

L'onorevole presidente del Consiglio vedrà facilmente che la questione sollevata dall'onorevole Placido ha una certa importanza.

Io dunque mi unisco all'onorevole Placido ed attendo una parola rassicurante dall'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'ultimo capoverso di questo articolo 7 dichiara che la quantità dei biglietti da 25 lire, che potrà emettere ciascun Istituto, sarà stabilita per Decreto Reale.

Questo tende precisamente a raggiungere lo scopo desiderato dall'onorevole Placido e dall'onorevole Fili-Astolfone, cioè di poter dare per Decreto Reale una proporzione maggiore di biglietti di piccolo taglio agli Istituti minori, perchè questi biglietti, restando più facilmente in circolazione, facilitano di più gli Istituti stessi nella riscossione.

Quindi l'intendimento nostro, quando proveremo questo Decreto Reale, sarà messo in atto in questo senso, di assegnare agli Istituti minori una proporzione maggiore di biglietti di piccolo taglio.

Ma sarebbe impossibile fissare una proporzione nella legge intorno all'emissione di questi piccoli biglietti, perchè mutano le circostanze, e una data quantità di biglietti che oggi potrebbe parere sufficiente anche per gli Istituti minori, può in un determinato tempo essere insufficiente. La dichiarazione generica poi che si darà agli Istituti minori una proporzione maggiore di questi biglietti non può avere una portata pratica, poichè quando si fosse data una minima quantità in più si sarebbe osservata la lettera ma non lo spirito della legge.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Saporito, io credo che sia più logica la proposta contenuta nel disegno di legge ministeriale, di collegare cioè la cessazione del taglio di 25 lire colla cessazione dei biglietti di Stato, perchè il far cessare i biglietti da 25 lire quando restassero i biglietti da 5 e da 10 lire non sarebbe logico.

Ed io credo poi che in fondo le due proposte verranno ad essere attuate nello stesso periodo di tempo, perchè molto difficilmente

si potrà avere la convertibilità vera dei biglietti finchè avremo in circolazione i biglietti da 5 e da 10 lire che scacciano dal mercato la moneta migliore; il giorno in cui saremo in tali condizioni che sia possibile la perfetta convertibilità del biglietto, in quel giorno chiunque abbia la responsabilità del Tesoro dello Stato toglierà di mezzo i biglietti di Stato che sono l'indizio più chiaro ed aperto di una circolazione irregolare.

Presidente. La Commissione accetta gli emendamenti?

Cocco-Ortu, relatore. Non li accetta.

Presidente. L'onorevole Placido mantiene il suo emendamento?

Placido. Poichè l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione non lo accettano, mi contento delle parole del presidente del Consiglio, prendendole come una promessa, e ritiro l'emendamento.

Presidente. Onorevole Saporito, Ella lo mantiene?

Saporito. Benchè l'onorevole presidente del Consiglio non mi abbia persuaso, pure per fargli piacere, lo ritiro. (*Si ride*).

Presidente. Anche l'onorevole Maggiorino Ferraris l'ha ritirato.

Pongo, dunque, a partito l'articolo 7 di cui do lettura nel testo della Commissione:

« I biglietti degli Istituti sono dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.

« L'emissione di biglietti da 25 lire è mantenuta finchè sia provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

« La quantità dei biglietti da 25 lire che ciascun Istituto potrà emettere, sarà stabilita per Decreto Reale. »

(È approvato).

Art. 8, nuovo testo proposto dalla Commissione:

« Al più tardi, entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso.

« Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.

« I biglietti attuali dei detti Istituti cessano di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti. »

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Montagna ha ritirato il suo emendamento. Vi è poi su quest'articolo il seguente emendamento dell'onorevole Saporito:

Al 1° comma sostituire il seguente:

« Al più tardi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso. »

L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Saporito. Io avrei desiderato che il termine di due anni fosse ridotto ad uno, ma se la Commissione darà delle ragioni efficaci per le quali io debba ritirare il mio emendamento, non insisterò.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. La Commissione prega l'onorevole Saporito a riflettere che un anno non basterebbe per la fabbricazione dei biglietti; e per fare tutto ciò che è necessario, a tal fine ne occorrono due. Lo prego perciò di ritirare il suo emendamento.

Saporito. Ritiro l'emendamento.

Presidente. Su quest'articolo vi sono due aggiunte. Una proposta dagli onorevoli Cremonesi e Vendramini. Essa è così formulata:

« Il Governo provvederà con opportune misure regolamentari a che gl'Istituti di emissione non possano per nessun titolo aumentare la loro rispettiva circolazione, finché ai biglietti attuali vengano sostituiti i nuovi. »

L'onorevole Cremonesi ha facoltà di parlare.

Cremonesi. Ritiro l'aggiunta, perchè il concetto, che lo informava è già attuato con la nuova redazione dell'articolo.

Presidente. Vi è un'altra aggiunta proposta dall'onorevole Daneo, della quale darò lettura essendo stata presentata ora e non essendo sott'occhio degli onorevoli colleghi:

« Si aggiunga il seguente comma in fine dell'articolo: »

« Il valore dei biglietti prescritti andrà, per metà, a favore della Cassa Nazionale per gl'invalidi al lavoro. »

L'onorevole Daneo ha facoltà di svolgere quest'aggiunta.

Daneo. Sponderò poche parole per lo svolgimento di quest'aggiunta, alla quale hanno fatto l'onore di associarsi gli onorevoli Coppino, Villa, Baccelli ed altri deputati.

È un precedente già adottato dalla Camera che quando si prescrivono biglietti in qualche modo siano ad un tempo interessati lo Stato e gli Istituti di credito, abbia diritto il Parlamento di disporre di tutto o di parte dell'utile, che da questa prescrizione agli Istituti ne verrebbe, a favore di qualche opera di beneficenza.

Il biglietto di Banca in tanto ha diritto di circolare come biglietto, in quanto lo Stato dà il privilegio dell'emissione alla Banca. E tanto più il biglietto è cosa di Stato, quando in tempo in corso legale compie la funzione della vera moneta. Quando poi lo Stato, come ora, fa una nuova concessione, ha certamente ragione e diritto in via convenzionale di disporre l'uso da fare del valore dei biglietti prescritti.

Ciò posto, a me pare che, pur rispettando il principio che le Banche possono avere anche un diritto a questo valore, che cade in prescrizione per smarrimento, incendio, abbandono dei possessori, o altrimenti, lo Stato possa e debba, in tal caso, fare ora ciò che ha già fatto, quando si trattò dei biglietti consorziali.

E, nel caso attuale, mi pare che la Cassa pensioni per la vecchiaia progettata o, come vorrei chiamarla io, la Cassa per gl'invalidi al lavoro, che già per precedenti leggi godrà del valore di altri biglietti prescritti, sia l'Istituzione più indicata a partecipare al godimento del valore dei biglietti, che si prescriveranno. Quindi io propongo alla Camera che la metà del valore di questi biglietti sia attribuita alla Cassa per gli invalidi al lavoro.

La Cassa vi troverà una sorgente seria, forse una base che assicurerà la sua attuazione.

Io spero che il Governo accetterà questo emendamento, e che la Commissione vorrà fare altrettanto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

Ferraris Maggiorino. A nome mio e di parecchi colleghi ho presentato un emendamento nel quale si rivolgeva a beneficio del fondo

per gl'invalidi al lavoro e della Cassa per la vecchiaia, alcuni profitti che a nostro avviso dovrebbero dividersi fra lo Stato e le Banche. Uno di questi profitti riguarda precisamente i biglietti prescritti, in quanto non furono presentati al cambio. In questa parte l'emendamento nostro è conforme perfettamente allo emendamento che è stato testè svolto dall'onorevole Daneo.

Quindi io pregherei l'egregio presidente di voler riunire quella parte dell'emendamento nostro conforme all'emendamento dell'onorevole Daneo in un emendamento solo. L'altra parte del nostro emendamento, che riguarda gli utili che oltrepassano una certa misura e il premio sulle azioni, va riservato all'articolo 13. Quindi sul primo punto noi ci associamo completamente all'emendamento testè svolto dall'onorevole Daneo.

Presidente. Sicchè io per ora lascio sospesa quella parte del suo emendamento che si riferisce all'articolo 13, e pel rimanente Ella dichiara di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Daneo e colleghi.

Domando al ministro e alla Commissione se accettino questo emendamento.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Da parte mia ringrazio l'onorevole Daneo per averlo presentato e l'accetto.

Presidente. La Commissione che cosa propone?

Cocco-Ortu, relatore. La Commissione veramente non si era pronunziata in favore della proposta Daneo, perchè non si tratta, come avvenne dei biglietti consorziali, d'una circolazione a rischio comune e nella quale aveva parte lo Stato, ma di biglietti propri degli Istituti.

Il diritto di questi, indiscutibile, ci ha trattenuti dal piegare al pensiero filantropico dell'onorevole Daneo, perchè se è bella la carità, il farla coi denari altrui è molto discutibile.

Ma siccome in questo momento manca la maggioranza della Giunta, io me ne rimetto completamente alla Camera.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Curioni. Se quella parte di biglietti prescritti che si vuol destinare alla beneficenza potesse considerarsi come una *res nullius*, io sarei del parere degli onorevoli colleghi. Ma se questo beneficio rappresentasse uno dei compensi più o meno adeguati accordati agli

Istituti di emissione, io non vorrei che la nostra precipitata opera di carità ci portasse poi a dover restituire sotto forma di altri compensi quello, che loro togliamo.

Prima di prendere qualsiasi deliberazione, su questo argomento, pure essendo d'accordo coi colleghi, nel voler favorire le opere di beneficenza, vorrei esser sicuro che non dovremo restituire sotto altra forma ciò che ora loro togliamo per destinarlo alla filantropia, adottando l'emendamento dell'onorevole Daneo.

Presidente. Desidera di parlare l'onorevole Daneo?

Daneo. Io vorrei rassicurare l'onorevole Curioni su questo punto. Non è questo del valore dei biglietti prescritti un compenso che il disegno di legge accordasse agli Istituti o riservasse loro, tanto è vero che solo quest'oggi una formula nuova si è combinata fra Governo e Commissione per stabilire la prescrizione dei biglietti con comma aggiunto all'articolo attuale. Quindi non può sostenersi che si turbi l'economia del progetto togliendo questo compenso in tutto o in parte agli Istituti.

Io credo perciò che l'onorevole Curioni non vorrà insistere nella sua opposizione. E poichè vi è tanta concordia in ciò fra me e l'onorevole Ferraris, col quale non avrei preveduto di andare così presto d'accordo, dopo la recentissima discordia, prego la Camera di accettare un emendamento che la Commissione ormai non osa più combattere e il Governo accetta. Sarebbe inutile parlare alto e spesso di leggi a favore delle classi povere, se poi non si cogliesse ora un'occasione di fare, senza danno per l'erario, qualche cosa di pratico in loro vantaggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino. Io non sarei favorevole alla proposta Daneo perchè credo che non si possa regalare la roba d'altri.

La legge può dichiarare che entro un dato termine si prescrive l'obbligazione di Tizio verso Caio, ma non può dire che la metà della somma prescritta venga data ad un terzo. Se le Banche vogliono dare una parte dei loro guadagni alla Cassa della vecchiaia o degli inabili, la diano esse e faranno una opera buona; ma noi non possiamo disporre di quel che non ci appartiene.

Voi dite di tanto in tanto che è necessario di dare alle Banche un compenso di

fronte agli oneri ad esse addossati; intanto cominciate col togliere loro questo beneficio eventuale.

Il dire che passano le somme a Casse di beneficenza non è una ragione sufficiente. A ogni modo, se la Camera vuole approvare questa proposta, bisogna eccettuarne i biglietti che possono mancare nelle serie regolare della Banca Romana.

Daneo. Dispone il progetto.

Sonnino Sidney. Non mi pareva.

Daneo. Legga l'articolo 25.

Sonnino Sidney. Sia pure. A ogni modo voto contro la proposta.

Presidente. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti che erano stati presentati sull'articolo 8, verremo ai voti sull'articolo stesso.

Metto a partito prima l'aggiunta dell'onorevole Daneo. Essa è così formulata:

« Il valore dei biglietti prescritti andrà, per metà, a favore della Cassa Nazionale per gli invalidi al lavoro. »

Questa aggiunta è stata accettata dal Ministero; la Commissione se n'è rimessa alla Camera.

La metto a partito.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo 8 nel suo complesso con l'aggiunta dell'onorevole Daneo.

Esso resta così formulato:

« Al più tardi, entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso. »

« Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi. »

« I biglietti attuali dei detti Istituti cessano di aver corso col 31 dicembre 1897. »

« Il valore dei biglietti prescritti andrà per metà a vantaggio della Cassa Nazionale degli inabili al lavoro. »

(È approvato).

« Art. 9. Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorreranno lo Stato e ciascuno rispettivamente degli Istituti stessi

in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possa formare un biglietto completo. »

« Con Decreto Reale promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento. Saranno pure determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascuno Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti. »

« Per Decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi, tanto per la prima emissione, quanto per il servizio di scorta. »

« Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti. »

« La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità, nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti. »

È iscritto, per primo, su questo articolo, l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. In questi tempi nei quali son venuti fuori i grossi scandali delle emissioni clandestine e delle duplicazioni intese di serie di biglietti, meno osservato passa l'argomento delle falsificazioni propriamente dette, delle falsificazioni comuni, volgari, le quali si vanno spaventevolmente ripetendo.

Questo argomento meno importante, in apparenza, perchè sembra di indole tecnica, è invece d'ordine grandemente morale dello Stato, cui compete di assicurare nelle mani del pubblico la sincerità del valore del biglietto, la fede dei cittadini, i quali, specialmente la povera gente, non hanno obbligo di acquistare minute cognizioni a fine di discernere le qualità e la validità dei biglietti circolanti dei nostri Istituti.

Pochi forse hanno badato alle cifre della nostra statistica giudiziaria, pochi forse si sono domandati quanti reati siano stati commessi e istruiti in Italia per falsità in monete e in carte di pubblico credito.

A me parve di sognare leggendo i non credibili numeri.

Soltanto di questi ultimi dodici anni, cioè dal 1880 a tutto il 1891, la statistica ci fornisce una precisa distinzione di questa specie

di reati, che prima si confondeva tra i reati in genere contro la pubblica fede.

Pare di sognare, ho detto; in quanto che il numero dei reati in Italia per falsità in carte di pubblico credito sale in questi dodici anni niente meno che a 121,361!

Dal 1890 in qua la nostra solerte Direzione generale di statistica ha avuto cura di distinguere le sottospecie del reato, cioè il reato di spendimento di carta falsa o alterata, da quello di vera e propria falsificazione o fabbricazione. Pertanto trovo che i reati di fabbricazione o falsificazione di carte valori, per gli anni 1890 e 1891 giungono al numero di 3332; quelli di spendimento, senza concerto, di carte false a 16,372.

Quanti dolori e quante lacrime, ditemi voi, non si veggono in queste cifre; quanta gente e quanti valori frodati non compendiano questi numeri!

A questo stato di cose bisogna portare serio ed efficace rimedio.

Dei rimedii ve ne hanno parecchi ed io li accennerò brevemente.

Un rimedio, potrei dire di massima, lo desumo da una dimanda che ho fatto a me stesso.

È questa la domanda: se i nostri Istituti di emissione non avessero avuto facoltà di fabbricare i loro biglietti all'estero, credete voi che i fatti scandalosi della Banca Romana non sarebbero stati scoperti in tempo, o almeno assai tempo prima che lo furono?

Io credo che non sarebbe passato inosservato al Governo, o non avrebbe potuto non creare un sospetto della pubblica opinione (o di quel controllo il più formale che si fosse tenuto) la lavorazione eccezionale e clandestina di 300 mila biglietti almeno (reputando di soli biglietti di grosso taglio), vale a dire più centinaia di risme o di casse di carta.

Se non altro, qualche ricerca sulla misura e quantità della fabbricazione si sarebbe avuta presso gli ispettori delle Banche per fatto dell'agente delle tasse, per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile, se non altro, ai maggiori lucri degli industriali.

Così succede in Italia.

I nostri Istituti di emissione hanno potuto e voluto sempre affidare la fabbricazione dei loro biglietti a case straniere; hanno fabbricato sempre fuori d'Italia. Pare una cosa da nulla, dal punto di vista anche dell'indu-

stria nazionale? Ho curato di fare qualche stima e calcolo in proposito.

Giudicando che dal 1874 in poi, per cagione delle scorte di ricambio e del consumo materiale dei biglietti, la quantità dell'emissione cartacea sia stata tre volte maggiore al numero dei biglietti rappresentanti il valore dell'emissione, basandomi sulle notizie che ho dei prezzi medii della cartiera francese Du Marais (che fornisce i biglietti alla nostra Banca Nazionale) non temo di asserire che le nostre Banche hanno colla fabbricazione dei loro biglietti affidata all'industria straniera, privato di più di 5 milioni di lire la industria nazionale.

Onorevole Lacava, Ella, ministro dell'industria e commercio, invece di conversare con l'onorevole Panizza dovrebbe udire, dovrebbe prestare attenzione a questi particolari, che certamente l'interessano!

Ed è curioso e strano. Tranne del Belgio, dove alcuni Istituti affidano la fabbricazione delle carte valori alla casa olandese Van Gelder; tranne di qualche esempio, io credo, in Spagna, guardate, cercate in Europa se altri Stati usino di mandar fuori a fabbricare i propri biglietti!

La Russia e la Francia hanno cartiere ed officine proprie dello Stato; l'Austria fabbrica nelle cartiere di Schlegelmüll; l'impero germanico dai fratelli Hebart presso Berlino o nelle cartiere Zanders di Colonia; l'Inghilterra nemmeno a dirlo.

La nostra Banca Nazionale fabbrica invece i suoi biglietti tuttodi nelle cartiere Du Marais, presso Parigi; i biglietti della Banca Romana sono usciti sempre dalle cartiere Sanders d'Inghilterra; quelli dei Banchi meridionali e delle Banche Toscane sempre dalla nota casa inglese Bradbury and Wilkinson.

Degnissimo spettacolo questo dell'Italia, dove, a quel che si dice, fu inventata la carta di straccio; dell'Italia dove ebbe certamente questa industria la prima culla in Europa, dell'Italia la quale per sei secoli ha dato carta a tutto il mondo civile! (*Bene! Bravo!*)

Voi, onorevoli colleghi, direte che mi fa parlare la passione, perchè sapete che io sono una specie di cartaro, perchè sapete che son figlio del paese, della città che ha scritto sullo stemma suo: — *Faber in Amne cudit — olim chartam undique fudit.* —

No, non parlo per il mio campanile, ma

parlo nell'interesse di una industria che è gloria, non che del mio paese, gloria di Italia! (*Benissimo!*)

E in Italia sono parecchie fabbriche le quali possono aspirare, per il loro merito e il loro credito, alla fornitura di questo prodotto, fabbriche notissime di carta filigranata.

Cito, ad esempio, la cartiera italiana di Serravalle di Sesia la quale lavora i francobolli e la carta da bollo, la cartiera di Fossano, la cartiera del Liri, il Binda di Milano, il Maffioletti di Omegna, il Nodari di Lugo, il Miliani e Mataloni di Pioraco, che pure fabbrica la carta bollata, e le ditte Fabrianesi Pietro Miliani e G. B. Fornari esistente fin dal 1417, di cui il motto ricordo: *Mihi honus labore vicisse saecula.*

Per giustificare nei nostri Istituti di emissione il loro ricorso alle fabbriche straniere, bisognerebbe supporre che l'industria italiana fosse assai indietro, non raggiungesse quello stato di perfezione e di progredimento cui sono giunte le nominate ditte francesi ed inglesi.

No di certo, anzi si deve dire il contrario, particolarmente per la specialità tradizionale delle filigrane.

La carta filigranata del nostro consolidato che esce dalle fabbriche di Fabriano, fu giudicata tra le migliori e insuperate carte del mondo; dite che alcuna imitazione o falsificazione ne sia succeduta, tanto sono precise, artistiche le filigrane!

Una casa inglese, la quale fornì un tempo i vaglia cambiari filigranati al Banco di Napoli e alla Banca Nazionale, fa essa stessa fabbricare alla cartiera Miliani di Fabriano quei prodotti, che il buon pubblico credente acquista in Italia e loda tanto come carta inglese, puro straccio, se non puro sangue, come si suol dire. (*Si ride.*)

Io parlo delle industrie fabrianesi solamente o di preferenza, perchè esse stanno sotto gli occhi miei, nè intendo di preterire con ciò il pregio di altre ditte italiane. E di queste ditte della mia città ricordo a voi le menzioni e i segni d'onore acquistati in tutte le esposizioni mondiali e internazionali.

Io vi richiamo alle relazioni dei giuri di tutte le più importanti mostre moderne.

All'esposizione di Parigi del 1889, ad esempio, furono assegnate pochissime onorificenze di alto grado a questa industria. Toccò la medaglia d'oro alla ditta Miliani, già citata,

uguale alla cartiera della Banca di Francia, e, notate bene, sopra relazione e proposta del signor Dumont direttore tecnico della casa Du Marais, che fornisce i biglietti alla nostra Banca Nazionale.

Il pregio delle filigrane fabrianesi si è dimostrato con lusinghieri e competenti giudizi, dal signor Ermel, direttore della fabbricazione dei biglietti della Banca francese (ve lo può confermare l'onorevole ministro dell'industria e commercio) dal direttore dello Imperial Treasury di Washington, dall'ingegnere Reszow, capo del controllo dei biglietti di Stato russi.

Del resto le migliori carte per valori circolanti in Italia sono industria fabrianese.

Vi porto ad esempio le cartelle fondiarie di quasi tutti i nostri istituti di credito.

I vaglia cambiari della Banca Nazionale e della Banca Nazionale Toscana non cedono al paragone di quelli del Banco di Napoli forniti da Bradbury and Wilkinson.

Il giornale tecnico più importante di Europa, la *Papier Zeitung*, ha riprodotto, non ha guari, i disegni del nuovo sistema onde oggi si fanno le cartelle del nostro Istituto di credito fondiario, che presenterebbero la maggior garanzia finora ottenuta contro le falsificazioni.

Nè dimentico i biglietti già consorziali, fabbricati dalla citata ditta Fornari, perchè mi ispirano una dichiarazione.

Bisogna che io dichiaro per la verità, che il Governo italiano non ha mai fatto a simiglianza dei nostri Istituti, e così tutti i valori dello Stato affidò sempre a fabbriche italiane, nello stesso modo che alla stampa dei biglietti provvede con officina propria.

Questa è una lode che al Governo va data, e che il paragone rende anche maggiore.

Ora, trattandosi dell'articolo 9, quale è combinato tra la Commissione ed il Ministero, mi parrebbe quasi superfluo di chiedere al Governo, se intenda di assicurare alla industria nazionale la fabbricazione dei futuri biglietti, adoperando, si intende, anzi crescendo, le guarentigie che stimerà, per la fatta esperienza, più utili ed opportune.

Queste maggiori guarentigie (specialmente per la parte che si riferisce ad un abile, efficace, costante controllo) produrranno, io stimo, utili effetti alla remora delle frodi e dei tentativi alle frodi, tanto numerose, come ho detto in principio.

Si richiedano nel regolamento chiare e precise norme tecniche. Un biglietto tanto più difficilmente sarà riprodotto, quanto più accurata e perfetta sarà la sua fabbricazione.

Noi italiani abbiamo l'arte della filigrana e quella del disegno splendidamente tradizionali. Con l'una e l'altra possiamo, dobbiamo affidare i possessori dei nostri biglietti che ben difficilmente capiteranno nelle loro mani valori falsi.

A tutela della pubblica fede, contro le possibili frodi, prevalgono due sistemi. Alcuni Stati danno grande importanza alla carta, altri danno maggiore importanza alla stampa. Alla carta mediante filigrane nitide, trasparenti, artistiche, chiaroscurate. Alla stampa mediante figurazioni difficili, copioso disegno, colori svariati.

Quale dei due è il migliore?

L'Inghilterra usa carta bianca, carica di filigrane, poche parole stampate.

L'America prescioglie le figure e i tipi splendidi, non ha carta filigranata; ma, conviene dirlo, ha carta specialissima, solidissima che pare una seta.

Non sarebbe male, io penso, che il Governo, prima di pubblicare il regolamento, ordinasse uno studio comparativo sui biglietti delle altre nazioni.

In noi stessi troviamo degli ammaestramenti. Gli attuali biglietti francesi della nostra Banca Nazionale sono nitidi, filigranati bene, di bell'effetto, ma la carta è debolissima e i colori poco fissi all'azione della luce e dell'umidità.

La carta inglese dei Banchi meridionali e delle Banche toscane è di qualità di prim'ordine, per resistenza di fibra e per incollaggio, ma le filigrane appena visibili o soffocate dai colori soverchianti.

Se oso di manifestare il mio pensiero, formatosi sul giudizio di tecnici competenti, stampa e carta debbono (con sistema misto, preferito in Francia e in Russia) aiutarsi, convergere allo scopo precipuo di impedire le frodi.

Una carta fine e artisticamente filigranata non è l'opera di pochi giorni; molta acqua deve passare pei tini, molta gente, molti anni, se non secoli, concorrono ad un prodotto buono o perfetto. Uno stabilimento di importanza naturalmente non perde il credito per un tentativo di frode.

La stampa invece può essere l'opera di un

solo bravissimo artefice; io ho visto fatti a penna dei biglietti perfettissimi, senza dire delle applicazioni fotografiche. Quindi mi induco a ritenere la carta, la filigrana, condizione preferibile alla guarentigia dei valori cartacei.

Il Governo, come è noto, ha la sua officina per le carte valori, che è diretta dal commendatore Berruti, uomo di fama superiore per ogni qualità dell'ingegno e del costume. Egli ha reso e renderà sempre assai utili servizi alla pubblica amministrazione. Se mi è consentito tuttavia di fare un'osservazione, non mia, ma udita fare più volte, la officina governativa suole troppo curare il colore a danno della carta; caricare di soverchi colori, di soverchie tinte (non sempre buone, e lo si vede facendo paragone tra un biglietto nuovo e un biglietto usato) i nostri biglietti. E ne viene che scema così l'importanza della carta e della filigrana, mentre la filigrana, come notai, tanta parte avrebbe a essere di guarentigia del biglietto.

E desidererei che nel regolamento che si andrà a compilare secondo l'articolo di cui discutiamo, fosse stabilita e riconosciuta la necessità di ritirare dalla circolazione i biglietti, e sempre, prima che sieno diventati luridi e guasti. Noi abbiamo reso prevalente l'uso del biglietto logoro; tanto che accade il rovescio; che cioè si abitua il pubblico a far l'occhio sui biglietti incerti e quindi più facili alle simulazioni; si abitua a diffidare più della presentazione di un biglietto buono e nuovo, che di un biglietto usato. Cosa a mio giudizio assai pericolosa, perchè impedisce alla gente meno colta e meno pratica, di acquistare le nozioni principali delle vere qualità di un determinato genere di carte valori.

Riassumendo: è ovvio, senza alcuna pretesa di far della tecnicità, che un biglietto sarà sempre più difficilmente riprodotto, quanto più la sua produzione riescirà accurata e perfetta.

Figli dell'arte italiana, noi italiani, possiamo da noi raggiungere questa perfezione, si intende, relativa.

Nessuna lite tra i due elementi costitutivi del biglietto, la carta e la stampa, ma concordia di felice connubio. Carta solida, filigrane trasparentissime ed artistiche, stampa nitida, tratti sicuri, tinte il meno possibile alterabili. Per ottener tutte queste qualità occorre un controllo competente.

La nostra burocrazia non trascura una quantità di articoli di contratti, con multe, sopramulte, legacce ed inciampi, amministrativamente parlando, ma alla bontà tecnica del prodotto si usa di badare meno del necessario.

Epperò vorrei che dal Governo fosse tenuto conto di un esempio che ci viene dalla Germania, che in questa materia vorrei davvero vedere imitato. A Charlottenburg, presso Berlino, lo Stato ha un ufficio incaricato del controllo, dell'esame di tutti i prodotti che esso acquista, con una sezione speciale per le carte-valori.

Ora io crederei che, organizzando questo nuovo servizio di controllo (che in Italia non sempre è andato bene), non fosse cattiva cosa di copiare la Germania.

Conchiudo, ed è ora.

Assicuriamo dunque all'industria nazionale la fabbricazione dei futuri biglietti. Dal calcolo da me fatto, così a occhio e croce, i biglietti che saranno fabbricati in conformità e per gli effetti della presente legge, stando ai prezzi fatti ai nostri Istituti dalla Casa Du Marais, importeranno una spesa superiore a un milione e mezzo di lire.

Non c'è plausibile ragione di togliere all'industria italiana, che ha tanta gloriosa tradizione, vuoi per la parte che riguarda la filigrana, vuoi per quella che si riferisce al disegno, non c'è ragione, ripeto, di togliere questo beneficio.

Io quindi sottopongo all'attenzione del Ministero le considerazioni che ho fatto, gli chiedo che voglia darmi l'affidamento che la fabbricazione dei nuovi biglietti sia serbata all'industria nazionale.

In questa maniera si raggiungerà lo scopo di aiutare il lavoro nazionale, da una parte, dall'altra sarà riconosciuto insieme che un'arte tanto gloriosa nella storia italiana non è venuta mai meno e nulla ha da invidiare alle perfezioni raggiunte da qualsiasi altro Stato di Europa. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'onorevole Stelluti-Scala ha ricordato opportunamente che per tutta la carta, fabbricata in Italia, non si è mai avuto ragione di pentirsi.

Ricorderò un lavoro solo, importantissimo, quello delle cartelle del debito pubblico. Le cartiere di Fabriano, che credo siano conosciute dall'onorevole Stelluti-Scala, hanno

fabbricato carta così perfetta, che non c'è stato esempio di falsificazione di un titolo completo.

Questo gli può essere arrischiata sicura che il Governo, da parte sua, provvederà a che tutto ciò che si dovrà fabbricare, in esecuzione di questa legge, sia fabbricato in Italia. (*Benissimo!*)

Stelluti-Scala. Grazie.

Presidente. Onorevole Placido, ha facoltà di parlare.

(*Non è presente.*)

Onorevole Ferraris, ha facoltà di parlare.

Ferraris Maggiorino. Desidero conoscere l'avis del Governo sull'emendamento presentato dagli onorevoli Mussi, Rossi, Marcora e Sacchi.

Questo emendamento introduce delle garanzie di vero ordine pubblico nella circolazione ed è la più logica e la più netta conseguenza delle ispezioni del 1889 e del 1893.

Creda pure la Camera, che i biglietti di cassa ed i biglietti di scorta rappresentarono in passato un tal cumulo di abusi, che se fossero portati in pubblico, dimostrerebbero a qual punto era giunto il disordine degli Istituti.

Mi permetta quindi l'onorevole Giolitti di rivolgergli due domande, e siccome fummo nel 1890 d'accordo, credo lo saremo anche oggi su questa questione, tanto più che nella discussione generale l'onorevole Giolitti ammetteva che nel concetto eravamo d'accordo. L'onorevole Giolitti ritiene che i biglietti di cassa debbano, o non debbano essere compresi nella circolazione?

Questo è il primo punto, che bisogna chiarire.

Noi abbiamo stabilito un limite di circolazione di 800 milioni per la Banca d'Italia. Se i biglietti di cassa non sono compresi nella circolazione invece di 800 milioni la circolazione sarà di 900 o di 950.

In secondo luogo crede l'onorevole Giolitti che i biglietti di scorta debbano servire al solo ufficio di scorta e non possano uscire se non contro altrettanti biglietti che rientrano, o che i biglietti di scorta possano anche servire ad un secondo aumento della circolazione? Oggi siamo in questi termini: Abbiamo tre circolazioni: la circolazione consentita dalla legge; la circolazione dei bi-

glietti di cassa; la circolazione dei biglietti di scorta.

Io credo che ci debba essere una sola circolazione, quella consentita dalla legge. Voglio sperare che questa sia anche l'opinione del presidente del Consiglio; ed in questo caso non avrò che a dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. I biglietti in circolazione sono i biglietti che non sono chiusi dentro le casse dell'Istituto.

Questa è la sola definizione possibile che di essi si possa dare.

Tanto è vero che la tassa di circolazione è basata su questo principio.

Quando un Istituto ha un biglietto in cassa, evidentemente questo biglietto non rende nulla; non comincia ad essere fruttifero se non quando lo emette contando una cambiale, facendo un'anticipazione. Dal momento ch' esce dalla Cassa entra in circolazione, è fruttifero per l'Istituto e va calcolato nel limite della circolazione determinata dalla legge. Ma siccome gl'Istituti di emissione hanno pure obbligo di cambiare i biglietti logori, di cambiare in piccoli biglietti quelli di grosso taglio e viceversa, e fare tanti di questi servizi al pubblico, debbono per necessità della Cassa avere una scorta. Sono d'accordo coll'onorevole Maggiorino Ferraris che questa materia del biglietto di scorta va disciplinata molto rigidamente. In passato non c'era alcuna norma, alcun limite a quella scorta, tanto è che abbiamo visto degli Istituti avere delle scorte maggiori del doppio della circolazione autorizzata.

Con le disposizioni proposte abbiamo in primo luogo che dagli Istituti non possono fabbricarsi biglietti se non col concorso dello Stato. Questo servizio dovrà esser disciplinato in questo modo: che lo Stato somministri la carta con le indicazioni dei valori e la firma dello Stato. L'Istituto potrà completare il biglietto per garantirsi dalle falsificazioni: ma l'Istituto non potrà mai avere in mano un biglietto senza che gli sia consegnato dallo Stato. Il regolamento dovrà determinare quale è il numero dei biglietti di scorta strettamente necessario, e dovrà somministrarsi quindi unicamente quella quantità di biglietti che l'Istituto è autorizzato a tenere in circolazione e la quantità che è necessaria per il servizio di scorta.

L'emendamento proposto dagli onorevoli Rossi, Mussi, Marcora e Sacchi, nella parte che riguarda il controllo dei biglietti di scorta, è stato accettato ed è compreso nella nuova dizione dell'articolo formulato dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Quanto alla parte prima del loro emendamento io non potrei accettarla per una ragione sola: che l'ordinamento che io credo doversi dare a questo servizio sarà più rigido ancora che non il controllo dei biglietti uno per uno. Non solamente lo Stato deve controllare, ma li deve far lui per il primo i biglietti, e l'Istituto non deve avere la possibilità di fare un biglietto senza che lo Stato gli lo abbia prima somministrato.

Per queste considerazioni, pregherei gli onorevoli Rossi, Mussi, Marcora e Sacchi, a ritirare il loro emendamento, ritenendo che la parte relativa al controllo dei biglietti di scorta è già compresa nella nuova formula adottata dalla Commissione, d'accordo col Ministero.

Presidente. Prima di tutto domando all'onorevole Rossi se mantiene il seguente emendamento e la seguente aggiunta:

Dopo il 2° comma, e cioè dopo le parole: come scorta a ciascun Istituto, *aggiungere quanto segue:*

« I biglietti emessi dalle Banche sono controllati ad uno ad uno mediante la firma o il timbro dello Stato.

« Il fondo di cassa in biglietti propri di ciascun Istituto sarà computato nei limiti della circolazione complessiva a termini dell'articolo 2.

« Le scorte saranno controllate da un delegato dello Stato. »

All'ultimo comma dopo le parole: la fabbricazione e la somministrazione, *aggiungere:* « e il controllo. »

Rossi Luigi. Io tengo a dichiarare che le spiegazioni datemi dal presidente del Consiglio non sono tali da rispondere agli scopi del mio emendamento. Perché è ben vero che con una disciplina regolamentare possa essere controllato il numero dei biglietti che sono in circolazione, o che siano nelle Casse dell'Istituto medesimo; ma l'onorevole Giolitti ben vede come, col sistema adottato dal Governo e accettato dalla Commissione, non si evita in modo assoluto, come sarebbe stato col nostro emendamento, che gli Istituti di emissione abbiano ad esorbitare dai limiti di

circolazione, che sono fissati per legge. Ad ogni modo io confido che le norme regolamentari che verranno stabilite dal Ministero saranno tali da effettuare in fatto anche questo controllo. Date queste spiegazioni e dato atto della differenza che vi è fra l'interpretazione del Ministero e lo scopo del nostro emendamento, dichiaro di ritirarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Maggiorino Ferraris**.

Ferraris Maggiorino. Mi pare che siamo sulla via d'intenderci; cosa che mi fa molto piacere. (*Movimenti — Esclamazioni e risa*).

Io sarei felicissimo se prima di partire ci potessimo abbracciare tutti quanti. (*Bravo! — Commenti*).

Presidente. Facciano silenzio!

Ferraris Maggiorino. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che consegnerà i biglietti fabbricati già in parte dallo Stato; e questa è un' eccellente precauzione. Ha dichiarato inoltre che le scorte saranno destinate al solo ufficio di scorta, ed io lo ringrazio di questa dichiarazione che accetto pienamente.

C'è la questione della cassa; ma, se ho ben compreso il suo concetto, la questione della cassa è risolta nel senso, che io pure desidero, perchè il presidente del Consiglio ha dichiarato che a ciascuno Istituto verrà data tanta carta per fabbricare i biglietti quanto è il bisogno della circolazione a cui ha diritto.

Giolitti, presidente del Consiglio. Più la scorta.

Ferraris Maggiorino. Più la scorta? Ma la cassa va già nella prima parte.

Giolitti, presidente del Consiglio. La cassa e la scorta sono la stessa cosa.

Ferraris Maggiorino. No, no; vi è una differenza tecnica enorme.

La scorta è sostituzione di biglietti logori di tagli diversi; la cassa è un soprappiù di circolazione.

Giolitti, presidente del Consiglio. Ma quello che è in cassa non è in circolazione.

Ferraris Maggiorino. No, veda, onorevole presidente del Consiglio: (prego la Camera di concedermi due minuti d'attenzione perchè si tratta di una questione delicata) noi determiniamo la circolazione il 10, il 20 e il 30 di ogni mese. Se la Banca non ha che i biglietti corrispondenti alla circolazione, cui ha diritto, non può durante tutto il mese emet-

tere altri biglietti oltre a quelli che le spettano per legge.

Se invece le diamo in mano la Cassa...

Giolitti, presidente del Consiglio. Ma altrimenti come vuole che la Banca faccia il servizio?

Ferraris Maggiorino. Lo può fare perfettamente, come lo fa la Banca d'Inghilterra, come lo fanno tutte le altre Banche regolate con questo sistema, onorevole presidente del Consiglio; non si tratta di una invenzione mia; le potrei citare i regolamenti di parecchie Banche d'Europa.

Giolitti, presidente del Consiglio. No, per la Banca di Francia è tutto il contrario.

Ferraris Maggiorino. La Banca d'Inghilterra riceve dal dipartimento dell'emissione tanti biglietti, quanti ha diritto di tenere in circolazione.

Giolitti, presidente del Consiglio. Ma sono tutti biglietti della stessa Banca!

Ferraris Maggiorino. Comunque sia, essa non ha maggior quantità di biglietti di quelli che ha diritto di tenere in circolazione.

Ora, sa la Camera che cosa accade? Le Banche tra il 1° e il 10 del mese invece di tenere, per esempio, 800 milioni in circolazione, come hanno diritto, ne tengono 850 o 900; poi il 9 del mese, il giorno antecedente a quello in cui debbono dichiarare la circolazione, fanno una serrata e restringono la circolazione nei limiti della legge, per oltrepassarli nuovamente il giorno successivo. L'ispezione del 1889 e le altre ispezioni varie, che si fecero sulle Banche, dimostrarono che la circolazione fra decade e decade è molto al disopra della circolazione che appare dalle situazioni decadarie.

Ora con ciò non soltanto si dà modo alle Banche di eccedere nella circolazione (cosa già molto grave, perchè quando si stabiliscono dei limiti molto larghi di circolazione, bisogna cercare almeno che da questi limiti non si ecceda), ma, cosa anche più grave, dovendo le Banche il 10, il 20 e il 30 di ogni mese rientrare nei limiti della circolazione, sono indotte a farne l'impiego in operazioni di Borsa a brevissima scadenza. La Camera dirà che queste operazioni di Borsa sono proibite dall'articolo 12; ma, cacciate per la porta coll'articolo 12, rientrano per la finestra. Quando una Banca vuol fare di queste operazioni a breve scadenza (non faccio supposizioni ipotetiche, racconto dei fatti accertati)

si fa dare una cambiale di un milione da persone che non valgono un centesimo, e si fa unire un milione di rendita a garanzia della cambiale, ed essa fa l'operazione non sulla cambiale, il che sarebbe semplicemente uno sconto di cambiale, ma sulla rendita, la quale è aggregata alla cambiale. In questo modo si fanno dei milioni di riporti e di operazioni di aggiottaggio alla nostra Borsa, dalle quali deriva in gran parte l'aumento dell'aggio. Cosicché le Banche, che dovrebbero concorrere a diminuire l'aggio che grava sul paese, si servono, invece, dei biglietti di Cassa ed, in passato, anche dei biglietti di scorta per far aumentare l'aggio. Ciò costituisce uno dei più gravi abusi.

L'onorevole presidente del Consiglio mi ha rassicurato che, per quanto riguarda i biglietti di scorta, d'ora innanzi questo non sarà possibile; ma non mi ha ancora rassicurato per quanto riguarda i biglietti di Cassa.

E poichè non voglio prolungare la discussione e voglio prender atto delle sue buone disposizioni di voler completamente regolare questa materia in modo che siano rispettati i limiti della legge, non insisterò. Egli ha promesso di studiare un regolamento su questa materia, quindi mi rimetto a lui ed ho speranza che egli porterà le cose a buon fine.

Presidente. L'emendamento Rossi venne già trattato.

L'onorevole Sonnino-Sidney ha dichiarato che non insiste nel suo così concepito:

« Aggiungansi in fine al 3° comma le parole:

« I biglietti pel servizio di scorta non potranno mai superare il decimo della circolazione massima consentita a ciascun Istituto. »

Per cui non mi resta che a mettere a partito l'articolo. Lo rileggo:

« Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorreranno lo Stato e ciascun rispettivamente degli Istituti stessi, in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possa formare un biglietto completo.

« Con Decreto Reale, promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento. Saranno pure determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascuno Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

« Per Decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi, tanto per la prima emissione, quanto per il servizio di scorta.

« Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.

« La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità, nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 10 così modificato dalla Commissione:

« La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva, a forma della prima parte dell'articolo 4.

« La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

« Quando risulti, che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione sarà ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purchè la tassa non ecceda la misura dell'uno per cento.

« Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6. »

L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare.

Giusso. Onorevoli colleghi ho chiesto di parlare per rendere ragione del mio emendamento.

La tassa di circolazione è stabilita dal Governo nella ragione dell'un per cento.

Le ragioni per le quali propongo che essa venga ridotta al mezzo per cento sono le seguenti: anzitutto l'un per cento è una tassa enorme.

Le altre Banche d'Europa pagano molto

meno, e la Banca di Francia non paga che l'un per mille. Una tassa molto elevata spinge le Banche a fare molti affari, anche cattivi, pur di essere in grado di pagare un interesse agli azionisti. È vero che la tassa di circolazione viene con questa legge ridotta dall'1,44 all'uno per cento; ma anche l'uno per cento a me sembra troppo grave. Vi sono poi due altre considerazioni, sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera.

In primo luogo, è mio fermo convincimento come dissi alla Camera nei giorni passati, che una delle cause principali della presente deplorabile condizione delle Banche sia stata la soverchia inframmettenza del Governo.

Ora io credo che esso farebbe opera saggia se, diminuendo la tassa di circolazione, facesse chiaramente intendere che con questo il Governo vuol rimborsare le Banche dei cattivi affari che ha fatto loro compiere. Perché l'esempio del Governo, che finisce per pagare i biglietti della Banca Romana, è un esempio funesto, che credo si potrà ripetere.

La seconda ragione per la quale credo indispensabile ridurre la tassa dall'uno al mezzo per cento, è questa. Io voglio che, al più presto le Banche comincino a cambiare il biglietto in valuta metallica, se non in tutto, almeno in parte, adempiendo così all'obbligo loro. Poiché l'obbligo delle Banche, di cambiare il biglietto in valuta metallica non è messo in dubbio neanche dal disegno di legge, che abbiamo sott'occhi. Ora, se non vogliamo con l'articolo che abbiamo stabilito, ridurre ad una burla l'obbligo del baratto, dobbiamo porle in grado di adempiere a questo che, per me, è un loro dovere. Orbene, se riduciamo la tassa dall'uno al mezzo per cento, verremo a formare con la differenza fra la tassa attuale e la nuova tassa un fondo di sei o sette milioni all'anno, coi quali le Banche potranno acquistare 120 o 130 milioni d'argento, all'anno, che serviranno pel cambio; e così anche la questione degli spezzati d'argento che tanto travaglia il paese, sarà, gradatamente, risolta. A questa mia proposta si potrà obiettare che lo Stato perderà 3 milioni all'anno. Ed io comprendo questa obiezione; ma domando: perdurando le condizioni presenti (il cambio, oggi, a Firenze, ha segnato 5,75), quanti milioni spenderà lo Stato, quest'anno, pel solo pagamento in oro, all'estero, delle cedole di rendita, che

sono scadute il 1° luglio e che scadranno il 1° gennaio? E se si dovranno spendere dai 12 ai 15 milioni (e forse se ne spenderanno di più), non pare al Governo e alla Commissione che sia tempo di pensare a porre le Banche in condizione di poter far fronte al cambio per poter fare scemare l'aggio ed avviarci gradatamente alla ripresa dei pagamenti in ispecie?

Quando ciò si ottenga lo Stato non sarà obbligato quest'anno a pagare 15 milioni, nel prossimo anno forse 20, e tra due anni, forse 30 milioni all'estero.

Perciò anche oggi insisto sulla questione del ritorno graduale ai pagamenti in valuta metallica, questione che è molto più ampia, è molto più grave di quello che a primo aspetto essa non appaia.

Facciamo ogni sforzo per ritornare al pagamento in oro altrimenti il bilancio stesso dello Stato potrà trovarsi in condizioni assolutamente disastrose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Vi rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Il mio emendamento è quasi uguale a quello dell'onorevole Giusso. Solamente l'onorevole Giusso vuol ridurre la tassa di circolazione al mezzo per cento, ed io la voglio ridurre a 50 centesimi per mille. S'intende però che questa riduzione della tassa di circolazione avverrebbe dopo abolito il corso legale.

Le ragioni dette dall'onorevole Giusso mi sembrano evidenti; ed io avrei desiderato che la Commissione, studiando il disegno di legge, le avesse tenute presenti.

Tutte le Banche di Europa non sono così gravate dalla tassa di circolazione, come sono gravate le nostre.

La Banca di Francia, la quale ha una circolazione di più di 3 miliardi, non ha pagato, per l'anno 1892, che 2,497,000 lire.

La Banca di Germania, sulla quale lo Stato ha molta ingerenza, ha pagato al Tesoro germanico, nello stesso anno, 5,500,000 lire. La Banca d'Austria, 2,900,000 lire; la Banca del Belgio 2,200,000 lire.

La sola Banca Nazionale in Italia, in quell'anno, ha pagato 7,700,000 lire: è una cosa enorme.

Ora, o signori, come bene ha detto l'ono-

revoles Giusso, voi obbligate queste Banche a darsi alle avventure, e non ricorrere ad affari seri. Voi obbligate le Banche a tener alto lo sconto. Voi non potete pretendere che esse facciano dei sacrifici per avere sempre un forte incasso e poter eseguire in ogni istante il cambio dei biglietti con valuta metallica.

Potrei parlare a lungo sulle ragioni che militano a favore della mia proposta, ma mi limito a pregare l'onorevole relatore e l'onorevole presidente dei ministri di volerla considerare e rispondermi dopo che l'avranno bene studiata. (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

Pel tempo del corso forzoso voi avete ragione, e sono d'accordo con voi, ma per il tempo di circolazione metallica la tassa non dovrebbe esser superiore al mezzo per mille che è il diritto di bollo pagato dalla Banca di Francia.

La tassa di circolazione che gravava sulla Banca di Francia nel 1878 era dell'1,50 per mille e quel potente Istituto fu obbligato a restringere la circolazione. Ma i lamenti del pubblico furono poi tali che il Governo fu obbligato a modificare le basi della tassa, la quale viene ora anche conservata quasi tal qual'è nel nuovo disegno di legge che pro-roga il privilegio alla detta Banca.

Del resto sia pure la tassa quella del mezzo per cento, proposta dall'onorevole Giusso e che io trovo molto esagerata, ma non andate più in là: la legge che discutiamo non ha scopi fiscali, ma è una legge che riguarda gravi interessi economici del nostro paese.

Aspetto questa volta dal presidente del Consiglio e dal relatore delle risposte che mi possano soddisfare.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'onorevole Giusso domanda che sia ridotta alla metà la tassa di circolazione. Egli comprenderà facilmente che il Ministero sarebbe felicissimo che le condizioni della finanza acconsentissero questa riduzione; ma purtroppo esse non ci permettono una siffatta liberalità.

Il ridurre la tassa da 1.40 a 1 lira per cento significa già diminuirla del 30 per cento, e non è una piccola diminuzione.

È vero che le altre Banche d'Europa hanno una tassa minore della nostra, ma gli altri paesi d'Europa non hanno l'imposta di ricchezza mobile al 13.20 per cento, non hanno

l'imposta sui fabbricati che fra Stato, Provincie e Comuni, supera il 30 per cento, e non hanno tante altre imposte che noi abbiamo. Ora è necessario conservare una certa proporzionalità tra tassa e tassa.

Per queste ragioni mi duole di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Giusso.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Saporito, esso ammette per ora la tassa nella misura fissa dell'uno per cento. Ma io credo sia preferibile il sistema proposto dal Ministero; e cioè che sia ritenuta misura normale della tassa un quinto dello sconto, perchè così si permette una diminuzione di sconto che va a vantaggio generale del commercio.

Egli poi vorrebbe ridotta la tassa a 50 centesimi per mille, quando siano ripresi i pagamenti in oro.

Non sarà certamente questa piccola differenza che potrà portare alla cessazione del corso legale ed alla ripresa dei pagamenti in oro.

Egli poi propone un modo diverso di liquidazione della tassa, che io credo non sia esatto.

In primo luogo egli sommerebbe insieme il portafoglio commerciale, il portafoglio delle anticipazioni ed i prestiti ad interesse che le Banche avessero consentito al Governo, alle Provincie, ai Comuni ed ai privati.

Ora io osservo che queste operazioni di prestiti al Governo, ai Comuni ed alle Provincie sono alle Banche proibite dalla legge; quindi è inutile occuparsene.

La tassa di circolazione deve essere liquidata sulla quantità della circolazione effettiva; è inutile sommare gli affari in corso; è meglio stabilire quale sia la circolazione effettiva.

Questo metodo seguito finora ed intorno al quale l'amministrazione ha delle tradizioni ed una giurisprudenza stabilita, non ha mai dato luogo ad inconvenienti. Quindi credo sia meglio mantenerlo.

Per queste ragioni sono dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito e lo prego di volerlo ritirare.

Presidente. Ora verrebbe un'emendamento dell'onorevole Sonnino; ma egli ha dichiarato di ritirarlo.

Così pure l'onorevole Montagna ritira il suo emendamento.

Viene quindi l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, il quale propone di sop-

primere, nel penultimo comma, le seguenti parole: « purchè la tassa non ecceda la misura dell'uno per cento. »

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Sanguinetti. La Commissione ha creduto di applicare la tassa di circolazione col sistema della scala mobile, proporzionandola al saggio dello sconto. È questo certamente un principio giusto, perchè l'utile maggiore o minore delle Banche d'emissione deriva precisamente dalla maggiore o minore altezza dello sconto.

Ma la Commissione nell'introdurre in atto questo principio si è, parmi, contraddetta, aggiungendo all'articolo queste parole: « Purchè la tassa non ecceda la misura dell'1 per cento. »

Cosicchè, secondo il concetto della Commissione, quando lo sconto è al 5 per cento, la tassa è dell'1 per cento; se lo sconto ribassa al 4, la tassa è di 80 centesimi; se scendesse al 3 per cento, la tassa sarebbe di 60 centesimi; se lo sconto sale al 6 per cento, la tassa rimarrebbe sempre di lire una. È giusto questo? Collo sconto al 6 per cento, i lucri sono maggiori; è giusto, ripeto, che la tassa rimanga dell'uno per cento, come nel caso in cui la ragione dello sconto sia del 5 per cento, anzichè essere elevata ad 1 e 20?

Rendo dunque omaggio al principio che la Commissione ha voluto far prevalere; ma vorrei che questo principio fosse applicato in tutte le sue conseguenze; epperò per esser logici, bisogna sopprimere le parole aggiunte dalla Commissione, e che suonano così: « Purchè la tassa non ecceda la misura dell'1 per cento. »

Prego la Commissione di recedere da questa sua aggiunta; e prego non tanto il presidente del Consiglio, quanto il ministro che è più direttamente interessato nella questione, e cioè il ministro del tesoro, di accogliere la mia proposta.

Comprendo che dobbiamo fare agli Istituti di emissione condizioni tali, che possano onestamente vivere ed onestamente guadagnare; ma, di fronte al sistema tributario, che abbiamo in Italia, e che giustamente l'onorevole Giolitti e da questi banchi e dai banchi ministeriali ha dichiarato progressivo a rovescio, non credo che dobbiamo diminuire di troppo le tasse, che gravano sul capitale, e specialmente sul capitale bancario, perchè non credo che la classe dei banchieri sia in Italia la più sofferente. Quindi prego l'onorevole presidente del Consiglio e più specia-

mente l'onorevole ministro del tesoro, perchè a lui incombe, per questa parte, maggiore responsabilità, di consentire alla soppressione di queste parole aggiunte dalla Commissione, le quali faranno perdere alcuni milioni al Tesoro dello Stato. Quando sia possibile sgravare i contribuenti, preferisco che si cominci dai più miserabili, da quelli che soffrono: ed in Italia i sofferenti sono molti, e tutti ne siamo persuasi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Se l'onorevole Sanguinetti avesse parlato prima che io rispondessi all'onorevole Giusso, avrei potuto rivolgere a questi la preghiera di contentarsi delle ragioni addotte testè dall'onorevole Sanguinetti, perchè, mentre egli mi invitava a diminuire di molto la tassa, l'onorevole Sanguinetti trova invece che la diminuisco di troppo. Ci vuole una misura giusta; ora io ritengo che il massimo dell'uno per cento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, sia una misura equa.

E poichè ho facoltà di parlare risponderò anche a proposito di un emendamento che vedo proposto dagli onorevoli Fili-Astolfone, Tasca-Lanza, Cirmeni, Nicolosi, Contarini, Figlia, Palizzolo e Pottino, e da altri colleghi, perchè siano aggiunte, in fine di questo articolo, le parole: « in relazione alla durata della circolazione eccedente. »

Posso assicurare gli onorevoli proponenti che il loro concetto è già compreso nella disposizione dell'ultimo capoverso; poichè qui si tratta d'infliggere una pena per la circolazione eccessiva; ed è ovvio che la pena si infligga per tutto il tempo in cui dura l'eccedenza, perchè il giorno in cui cessa l'eccedenza, cessa il fatto che è oggetto della sanzione penale.

Pregherei quindi gli onorevoli proponenti di ritenere che il concetto da loro indicato è già contenuto nell'ultima parte dell'articolo, quale fu modificato dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. La risposta, data dal presidente del Consiglio agli onorevoli Giusso, Saporito e Sanguinetti, mi dispensa dall'entrare in maggiori particolari. Solo parmi non inutile soggiungere all'onorevole Saporito, che, a torto egli rimprovera la Commissione

di non aver ponderata la questione della tassa di circolazione.

La Commissione la studiò, e non solo ha tenuto conto delle condizioni del nostro sistema tributario, accennato dall'onorevole presidente del Consiglio, ma ha anche tenuto conto di quello che fanno gli altri Stati.

Si noti che il criterio della tassa, preso solamente per giudicare se la nostra sia più o meno elevata, sarebbe un criterio falso, perchè negli Stati esteri i rapporti tra le Banche e lo Stato sono regolati secondo i corrispettivi e gli utili, che sono stabiliti fra l'uno e le altre. Sono diverse le norme stabilite nei vari Stati, poichè in alcune il Tesoro partecipa agli utili delle banche in altri no.

All'onorevole Sanguinetti dirò che egli ha dimenticato l'antico precetto giuridico: *incivile est nisi tota lege perspecta iudicare*.

Il capoverso, di cui si duole, dice che agli Istituti, i quali siano in regola con le liquidazioni, a titolo di premio, si dà una riduzione di tassa, sopra quella massima di una lira, pigliando a base la ragione dello sconto.

Ora, che cosa accadrebbe se fosse accettata la proposta Sanguinetti? che quando lo sconto si elevasse al 6 per cento, l'Istituto, che fosse in regola con la liquidazione, avrebbe aumentata la tassa di 25 centesimi per cento e invece di premiarlo lo puniremmo.

Quindi dovevamo disporre, come è stabilito nell'articolo, che non si può in ogni caso eccedere il limite massimo dell'uno per cento.

Presidente. Onorevole Giusso, ha facoltà di parlare per dichiarare se mantenga o no il suo emendamento.

Giusso. Poichè non ho alcuna speranza di vedere accolto il mio emendamento, lo ritiro; lo ritiro però con grave dolore, perchè mi convinco sempre più che nella mente del Ministero come sulla mente della Commissione, l'Italia non deve sperare di uscire dal corso forzoso.

Me ne dolgo poi tanto più perchè sento affermare spesso e dal Ministero e da coloro, che lo appoggiano, che le imposte debbono pesare sempre meno sulle classi bisognose, mentre poi veggo che, col mantenere il corso forzoso, si fa pagare a queste classi più bisognose una tassa veramente iniqua.

Credo che e Governo e Maggioranza non ci

facciamo un concetto abbastanza esatto di quel che sia il corso forzoso.

I primi a sopportarne le conseguenze sono precisamente coloro per i quali voi avete, a parole, grandissimo affetto, ed ai quali voi mostrate in ogni occasione grandissimo desiderio di giovare. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Sanguinetti mantiene il suo emendamento?

Sanguinetti. Il relatore della Commissione mi ha fatto l'appunto di non aver letto l'articolo. Veramente questo non è per me lusinghiero, perchè tanto è vero che lessi e la relazione ed il disegno della Commissione, che ho elogiato il concetto che essa volle far prevalere.

L'aggiunta però fatta dalla Commissione turba l'armonia del progetto e guasta un concetto giusto che si volle far prevalere e che io approvo.

In quest'ordine d'idee sono agli antipodi dell'onorevole Giusso; il quale crede che la tassa di circolazione gravi sulle classi povere: io ritengo, invece, che la classi che soffrono, non ricorrano agli sconti nè delle Banche di emissione, nè di altre Banche. (*Bene!*)

Si tratta, checchè se ne dica, di un vantaggio fatto ai banchieri.

E poichè io ho proposto, e spero di poterlo svolgere a novembre, un disegno di legge, il quale ha per scopo d'iniziare, dirò la parola entrata nell'uso, il risanamento del sistema tributario (perchè si tratta veramente di risanamento, perchè se c'è qualche cosa, che turba la giustizia e che turba la morale pubblica è il nostro sistema tributario) perciò mi sono sentito in dovere di ritornare al concetto ministeriale, che reputo più equo della proposta della Commissione. Ma poichè la Commissione ed il Ministero non vogliono accettare la mia proposta, non mi resta che ritirarla, perchè, certamente sarebbe respinta dalla Camera.

Presidente. L'onorevole Fili Astolfone insiste nella sua proposta?

Fili-Astolfone. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, il quale ritiene che sia implicito nell'articolo 10 che la tassa debba essere regolata in relazione alla durata della circolazione eccedente, non ho ragione di insistere nel mio emendamento, e lo ritiro prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Essendo stati ritirati tutti gli

emendamenti metto a partito l'articolo 10 secondo il nuovo testo concordato fra il ministro e la Commissione, del quale dò lettura:

« La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva, a forma della prima parte dell'articolo 6 e dell'ultimo comma dell'articolo 2.

« La tassa viene liquidata e riscossa, entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

« Quando risulti, che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione sarà ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purchè la tassa non ecceda la misura dell'uno per cento.

« Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6. »

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 11, nel testo emendato fra Governo e Commissione:

« Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, e composta secondo è stabilito nell'articolo 6.

« I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le sedi e succursali di ciascun Istituto devono essere nominativi. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Giusso.

Giusso. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Placido è pure iscritto su questo articolo.

(Non è presente).

L'onorevole Montagna ha proposto un emendamento su questo articolo, ed un altro

emendamento ha proposto l'onorevole Saporito; ma tanto l'onorevole Montagna quanto l'onorevole Saporito mi hanno fatto conoscere che non insistono nelle loro proposte. Così pure gli onorevoli Berio, Della Rocca, Balenzano, Grippo e Placido non insistono nell'emendamento da loro presentato.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rubini. Domando soltanto una spiegazione all'onorevole ministro delle finanze.

Desidero sapere come venga percepita la tassa di bollo sugli assegni e vaglia cambiari emessi dagli Istituti di emissione, perchè essi ne sono sprovvisti. Credo che si percepisca per abbonamento.

Gagliardo, ministro delle finanze. Sì, dagli Istituti.

Rubini. Domando quindi all'onorevole ministro delle finanze se non avesse difficoltà, di estendere quest'agevolezza anche agli altri Istituti di credito, specialmente alle Banche popolari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Gagliardo, ministro delle finanze. Non mi pare opportuno parlare di tasse in occasione del riordinamento degli Istituti di emissione. Di questa questione potremo quindi trattare quando discuteremo delle modificazioni alle tasse sugli affari.

Rubini. Sta bene; mi riservo.

Presidente. Ora vi è un'aggiunta dell'onorevole Martini Giovanni così concepita:

« Ad ogni modo ai titoli sopradetti dovrà corrispondere o un deposito o un credito dell'Istituto ».

L'onorevole Martini Giovanni ha facoltà di parlare.

Martini Giovanni. A me pare che l'aggiunta da me proposta sia utile, se non altro, perchè sia stabilito per legge ciò, che ragionevolmente dovrebbe in ogni caso esser fatto.

Evidentemente, ai vaglia bancari, ai pagherò, e agli altri titoli consimili deve sempre corrispondere o un deposito o un credito; perchè, diversamente, si verrebbe a creare un'altra circolazione larvata, oltre a quella permessa dalla legge coi biglietti di banca. È vero che è stabilita per legge una garanzia metallica, ma questa non è sufficiente, perchè non risponde a ciò che è rappresentato dal portafoglio nella emissione e nella circolazione dei biglietti.

Dichiaro però che, qualora mi vengano date rassicuranti spiegazioni da parte del Ministero, potrei anche ritirare la mia proposta quando il Ministero non la volesse accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Questa disposizione della legge, che si riferisce ai pagherò, vaglia cambiari e fedi di credito si riferisce ad operazioni che sono disciplinate dal Codice di commercio, il quale non ammette che si rilasci uno di siffatti titoli se non contro un pagamento od un deposito. Ritengo quindi che lo scopo che l'onorevole Martini si propone con la sua aggiunta si ottenga con la semplice osservanza del Codice di commercio, che si applica agli Istituti di emissione come a qualunque altro Istituto di credito; poichè la creazione a vuoto di uno di questi titoli sarebbe una violazione del Codice di commercio.

Martini Giovanni. Il Ministero dunque non accetta la mia proposta?

Giolitti, presidente del Consiglio. Non l'accetto perchè credo che il ripetere in questa legge una disposizione, la quale si trova già nel Codice di commercio, anzichè chiarire questo punto, potrebbe dar luogo poi a dubbi ed a controversie su molti altri.

Martini Giovanni. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini Giovanni. Ammetto che alle fedi di credito e ad altri titoli consimili debba sempre corrispondere un pagamento o un deposito effettivo; ma il pagherò non rappresenta che un puro e semplice debito, e non è detto in nessuna parte del Codice di commercio che ad esso debba corrispondere un deposito o un credito.

Ora questi pagherò potrebbero aumentare in modo da costituire una circolazione larvata.

Se però il Ministero crede che nemmeno il rilascio dei pagherò possa esser fatto dagli istituti d'emissione senza il corrispettivo di un credito o di un deposito, e intendo mantenere in una rigida osservanza del suo concetto gli Istituti d'emissione, ritiro l'aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Io credo che nessun Istituto di emissione possa rilasciare dei pagherò senza che dietro questi titoli ci sia un credito od un versamento, perchè altri-

menti farebbero una donazione. Quindi credo non esservi dubbio che siffatte operazioni sono vietate agli Istituti di emissione.

Martini Giovanni. Prendo dunque atto di queste dichiarazioni, e ritiro la mia proposta.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Calvi. Mi pare che nell'articolo 11 come è stato stampato, vi sia un terzo comma, che è quasi la ripetizione del secondo.

Giolitti, presidente del Consiglio. Il testo che ha letto il presidente non è quello che l'onorevole Calvi ha sott'occhio.

Poichè era incorso un errore di stampa, una ripetizione del secondo comma, così fra Ministero Commissione si è concordata una seconda edizione dell'articolo abbandonando l'ultimo capoverso, che per conseguenza non deve esser posto a partito.

Presidente. Sta bene. In ogni modo l'onorevole Calvi ha fatto bene a far rilevare l'errore.

Pongo dunque a partito l'articolo 11, secondo il testo concordato fra Governo e Commissione, del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Essendoci molti oratori iscritti nell'articolo 12, il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera di sapere dall'onorevole ministro della pubblica istruzione quando intenda di presentare definitivamente il disegno di legge per modificazione ai titoli 3° e 4° della legge 1859 riferibile all'ordinamento delle scuole secondarie classiche.

« Valli Eugenio. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e della giustizia se, pur continuando le trattative con la Lega monetaria latina, non ritengono per intanto opportuno, di fronte ai fatti ufficialmente constatati dalla circolare del ministro del tesoro, di eccitare le autorità competenti a prevenire e reprimere con la massima sollecitudine gl'incettatori della moneta italiana,

« Merlani, Rossi L., Marcora, Luzzatto R. »

« I sottoscritti chiedono interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'inesplicabile ritardo frapposto alla necessaria riforma dell'orario della ferrovia Termoli-Benevento-Campobasso, con grave danno delle popolazioni, malgrado i voti espressi dalla Provincia, Comune e Camera di commercio.

« De Gaglia, Quarto Di Belgioioso, De Salvio, Falconi, Di Blasio. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli esteri sulla condotta del personale addetto al Consolato generale italiano di Malta, e sul trattamento che si fa agl'italiani, che si recano in quell'isola italiana.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze e quello di grazia e giustizia, per conoscere dal primo quanto vi sia di vero in ciò che affermano due giornali di Milano, intorno all'illegale restituzione di oltre mezzo milione di tasse doganali fatta nel 1892 alla Ditta A. Pinto e C. di Novara, mediante la intromissione di un giornalista di Roma, e, in caso affermativo, di quali mezzi questi si valse; e per sapere dal ministro di grazia e giustizia, se, data la esistenza dei fatti e la presunzione di corruzione, intenda di invitare l'autorità giudiziaria a procedere a norma di legge.

« Agnini. »

Deliberazione relativa all'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Pregherei la Camera di tener seduta domani al tocco, rimandando le interrogazioni ad altra seduta. (*Si! si!*)

Merlani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Merlani. Domando se, secondo la promessa, domani, si svolgeranno le interrogazioni.

Presidente. Appunto l'onorevole presidente del Consiglio ha proposto che, anche domani, non abbia luogo lo svolgimento delle interrogazioni.

Merlani. Ma allora le interrogazioni diventano inutili!

Presidente. L'onorevole presidente del Con-

siglio ha fatto tale proposta; se Ella si oppone, interrogherò la Camera.

Merlani. Proporrei che venerdì mattina si tenesse seduta per lo svolgimento delle interrogazioni.

Presidente. Onorevole Merlani, si riservi di fare questa proposta domani in fin di seduta.

(*La proposta del presidente del Consiglio è approvata.*)

La seduta termina alle 7.35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento degli Istituti d'emissione. (164).

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul tiro a segno nazionale. (113)
3. Reclutamento dell'esercito. (112)
4. Sulla elezione dei sindaci. (88)
5. Infortuni sul lavoro. (83)
6. Conversione in legge dei Regi Decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594 e modificazioni necessarie per agevolare il servizio di ricovero e di mantenimento degli indigeni inabili al lavoro. (136)
7. Prescrizione dei biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e 10. (150)
8. Modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877. (149)
9. Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero. (93)
10. Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (Scuole normali). (210)
11. Modificazioni alla legge sui contratti di borsa. (179).
12. Costituzione del Comune di Valbrenna (194)
13. Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea; ed altri provvedimenti. (212)
14. Approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. (196)
15. Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Callarengo, Piovene, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti

il rispettivo limite medio triennale 1884-1885-1886. (218)

16. Conversione in legge del Regio Decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del compianto commendatore Federico Seismidoda, già deputato al Parlamento nazionale. (22)

17. Approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1892-93. (211-A)

18. Approvazione di maggiore spesa di lire 77,870.75 da inserirsi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione. (511-A)

19. Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (XII)

20. Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 per la espropriazione del limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887. (225)

21. Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75 circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina. (215)

22. Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980. (214)

23. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94.

24. Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885 (90) (*Emendato dal Senato*)

25. Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario (206) (*Urgenza*).

26. Concessione al Comitato dell'Esposizione di Roma di una lotteria nazionale non che del maggior reddito del dazio consumo di Roma durante il periodo dell'Esposizione. (224)

ERRATA-CORRIGE

Nella tornata del 2 luglio, a pagina 5949, ove dice: « In Germania l'articolo 185-n del Codice prescrive, ecc. » leggesi: *Il Codice di commercio germanico prescrive, ecc.*

Nel capoverso susseguente, invece di « All'articolo 215 dello stesso Codice è detto, ecc. » leggesi: *Nello stesso Codice è detto, ecc.*

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.